

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

476^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI,
indi del Vice Presidente ALBERTINI
e del Vice Presidente VENANZI

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deferimento di domande all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari Pag. 22477

Deliberazioni su domande:

PRESIDENTE 22480
BETTIOL, *f.f. relatore* 22480
BOLDRINI, *relatore* 22480

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (23 settembre-3 ottobre 1975) . . 24478

CONGEDI 22475

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 22475
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 22477, 22510
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 22476
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 22476
Trasmissione dalla Camera dei deputati . 22475

Seguito della discussione e approvazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani » (2196) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

BERGAMASCO Pag. 22506, 22507, 22509
CUCINELLI 22490
ENDRICH 22488
FOLLIERI, *relatore* 22497, 22507, 22509
GATTONI 22492
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* 22499, 22507, 22509
SABADINI 22494, 22508

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale » (1746), d'iniziativa del senatore Salerno e di altri senatori:

DE MATTEIS 22486
LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 22484, 22486
MURMURA, *f.f. relatore* 22481, 22482

476^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 LUGLIO 1975

PEPE	Pag. 22487	Interrogazioni da svolgere in Commissione	
TREU	22487		Pag. 22515
INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO		Per le risposte scritte e per lo svolgimento di interrogazioni:	
PRESIDENTE	22480	PRESIDENTE	22510
BOLDRINI	22480	SIGNORI	22510
MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI		PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (23 settembre - 30 novembre 1975)	22477
Annunzio	22511, 22512	SUI LAVORI DEL SENATO	
		PRESIDENTE	22479

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

V E N A N Z E T T I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo per giorni 2 il senatore Martinelli.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili » (2211);

« Modifiche alle tabelle A, B, C, D ed E allegate al decreto-legge 22 febbraio 1974, n. 18, convertito nella legge 3 aprile 1974, n. 106 » (2212).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

COLELLA, DELLA PORTA, FARABEGOLI, SALERNO e GAUDIO . — « Modifiche all'articolo 22 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, recante provvidenze per l'industria cantieristica navale » (2210);

SEGNANA, COLLESELLI, ROSATI, TREU e DE MARZI . — « Disciplina della piscicoltura » (2213);

SEGNANA, DE LUCA, ZUGNO e COSTA . — « Adeguamento giuridico normativo dei trattamenti pensionistici di guerra » (2214);

DE PONTI . — « Istituzione e regolamentazione del mercato ristretto presso le Borse valori » (2215);

PACINI, BARRA, DE VITO e MANENTE COMUNALE . — « Ricongiunzione dei servizi lavorativi ai fini previdenziali » (2216).

COLAJANNI, PERNA, MODICA, MAFFIOLETTI, BACICCHI, MADERCHI, DEL PACE, BERTONE, ABENANTE, ARGIROFFI, ARTIOLI, BORRACCINO, BUFALINI, CALIA, CHIAROMONTE, CIPOLLA, D'ANGELOSANTE, DE FALCO, DI BENEDETTO, FERMARIELLO, FERRUCCI, GADALETA, GIOVANNETTI, LUGNANO, MARI, PAPA, PELLEGRINO, PELUSO, PETRONE, PINNA, PIRASTU, PISCITELLO, POERIO, SCARPINO, SPECCHIO, VALENZA e ZICCARDI . — « Norme sull'intervento nel Mezzogiorno » (2217);

VALITUTTI. — « Modifica dell'articolo 270 del testo unico della legge comunale e provinciale » (2218);

VALITUTTI. — « Revocabilità della domanda di collocamento a riposo presentata da dipendenti pubblici ai sensi della legge 14 agosto 1974, n. 355 » (2219).

Annuncio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modifiche alle tabelle A, B, C, D ed E allegate al decreto-legge 22 febbraio 1974, n. 18, convertito nella legge 3 aprile 1974, n. 106 » (2212), previo parere della 5ª Commissione.

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Stanziamento della somma di lire 18 milioni per i lavori eseguiti a cura dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per consentire l'accesso in Bari della ferrovia Bari-Barletta » (948-B), previo parere della 5ª Commissione;

« Cancellazione dall'elenco delle vie navigabili di 2ª classe di numero 6 risolte del Po di Volano, nonché di un tratto del Canale Marozzo, dell'estesa di Km. 10+200 » (2165);

Deputati BALLARIN ed altri. — « Equiparazione dei documenti per la pesca » (2188);

Deputati MARZOTTO CAOTORTA ed altri. — « Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali » (2189), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione.

Annuncio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

MAZZOLI ed altri. — « Disciplina nei territori montani dei sovracani idroelettrici di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 » (2154), previ pareri della 1ª, della 8ª, della 9ª e della 10ª Commissione;

« Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili » (2211), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 8ª Commissione.

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

SAMMARTINO. — « Provvedimenti a favore delle zone della valle del Verrino, dissestata da movimenti franosi » (2161), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

TANGA. — « Estensione delle disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la ricostruzione edilizia nelle zone colpite dal terremoto del 1962 » (2190), previo parere della 5ª Commissione;

« Norme per l'istituzione del servizio sismico, per interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione relative a sismi di estensione ed entità particolarmente gravi e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del dicembre 1974 nei comuni dell'Alta Valnerina » (2192), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

VERONESI ed altri. — « Provvedimenti finanziari a favore del CNEN » (2172), previo parere della 5ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza

del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):

AVEZZANO COMES ed altri. — « Attribuzione di una indennità mensile e giornaliera per il servizio d'istituto al personale militare in servizio presso l'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile » (2160), previ pareri della 4ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

VIVIANI. — « Disciplina dei concorsi di trasferimenti dei notai titolari di sedi sopprese » (2158), *con il seguente nuovo titolo:* « Nuove norme in materia di concorsi per trasferimento dei notai »;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

BARTOLOMEI ed altri. — « Norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria » (1784-B) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Provvedimenti diretti ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi doganali » (1805-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Annunzio di deferimento all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di domande di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E. Le domande di autorizzazione a procedere in giudizio annunciate nella seduta del 9 luglio 1975 — *Doc. IV*, nn. 142 e 143 — sono state deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 23 settembre al 30 novembre 1975

P R E S I D E N T E. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — il seguente programma dei lavori dell'Assemblea dal 23 settembre al 30 novembre 1975.

- Disegni di legge nn. 4 e 849. — Disciplina degli stupefacenti e misure di prevenzione e cura.
- Disegno di legge n. 2072. — Proroga del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1974, n. 355, in materia di benefici in favore dei dipendenti pubblici ex combattenti.
- Esposizione economico-finanziaria da parte del Ministro del bilancio ed esposizione

relativa al bilancio di previsione da parte del Ministro del tesoro.

- Disegno di legge n. 2170. — Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni.
- Disegno di legge n. 1938. — Norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni (*dalla sede redigente per la sola votazione finale*).

476^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 LUGLIO 1975

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> — Disegno di legge n. 2187. — Norme in materia di contratti agrari (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>). — Disegni di legge nn. 2191 ed altri. — Nuova disciplina delle attività musicali. — Disegni di legge nn. 1572 ed altri. — Disposizioni relative al personale delle Magistrature amministrative. — Disegno di legge nn. 1571 ed altri. — Norme sui giudizi avanti la Corte dei conti in tema di pensioni. | <ul style="list-style-type: none"> — Disegni di legge nn. 498, 632 e 187. — Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di difesa del suolo. — Disegno di legge n. — Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1976. — Disegno di legge n. — Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 1974. — Ratifiche di accordi internazionali. — Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio. — Mozioni. — Interrogazioni e interpellanze. |
| <ul style="list-style-type: none"> — <i>Doc. VIII, n. 7.</i> — Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 1975. — <i>Doc. VIII, n. 8.</i> — Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 1974. | |

Non facendosi osservazioni, il suddetto programma si considera definitivo ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea dal 23 settembre al 3 ottobre 1975

P R E S I D E N T E . Sulla base del suesposto programma, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 23 settembre al 3 ottobre 1975:

- | | | | |
|-----------|--------------|-------------------|--|
| Martedì | 23 settembre | (pomeridiana) | — Interrogazioni. |
| Mercoledì | 24 | » (pomeridiana) | — Disegni di legge nn. 4 e 849. — Disciplina degli stupefacenti e misure di prevenzione e cura. |
| Giovedì | 25 | » (pomeridiana) | — Disegno di legge n. 2072. — Proroga del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1974, n. 355, in materia di benefici in favore di dipendenti pubblici ex combattenti. |
| Venerdì | 26 | » (antimeridiana) | — Ratifiche di accordi internazionali. |

476^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 LUGLIO 1975

Martedì	30 settembre	(antimeridiana)	— Disegno di legge n. 2170. — Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni.
»	»	(pomeridiana)	
Mercoledì	1° ottobre	(pomeridiana)	— Disegno di legge n. 1938. — Norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni (<i>dalla sede redigente per la sola votazione finale</i>).
Giovedì	2	(antimeridiana)	
»	»	(pomeridiana)	— Esposizione economico-finanziaria da parte del Ministro del bilancio ed esposizione relativa al bilancio di previsione da parte del Ministro del tesoro.
Venerdì	3	(antimeridiana)	

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Le Commissioni si convocheranno a partire dal 9 settembre per l'espletamento di attività legislativa, in funzione della puntuale attuazione del programma e del calendario dei lavori testè annunciati.

Sui lavori del Senato

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, la sospensione estiva è stata decisa dal Capigruppo con voto unanime dopo un esame particolarmente attento dei problemi legislativi sul tappeto.

Tra l'altro, devo sottolineare che il Senato, consapevole della difficile situazione economica, ha fatto tempestivamente sapere al Governo di essere pronto ad esaminare eventuali provvedimenti urgenti, non ponendo scadenze alla sua attività.

Tutte le misure riguardanti direttamente o indirettamente la produzione, le attività terziarie e i lavoratori, del resto, sono state sollecitamente discusse e definite. L'elenco è lungo: disposizioni per il credito all'agricoltura, provvidenze per l'editoria, finanziamenti per le esportazioni e per le medie e piccole imprese, credito agevolato al commercio, provvedimenti per il regolare funzionamento dei servizi doganali, interventi straordinari per l'edilizia, norme per la localizzazione delle centrali elettronucleari, provvedimenti per la garanzia del salario, per le indennità integrative speciali e le ag-

giunte di famiglia, per il miglioramento delle pensioni.

In genere, onorevoli colleghi, questi sono momenti di consuntivi e quindi di riflessione. Non possiamo dirci pienamente soddisfatti del lavoro svolto, sia perchè ogni attività può essere migliorata nella qualità e nella quantità, sia perchè molte giuste richieste del paese debbono ancora ricevere un'adequata risposta.

Ma, voltandosi indietro, vedendo una ad una le difficili e complesse situazioni che abbiamo affrontato si può affermare che il Senato, ben lungi dall'esercitare una funzione ritardatrice, ha dato un notevole contributo alla soluzione di numerosi problemi posti dalla società civile.

Voglio ricordare, in rapido cenno, il significativo impulso per il varo delle nuove norme penitenziarie, dei provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della delega per il perfezionamento della riforma regionale; le iniziative, andate a buon fine, per l'abbassamento della maggiore età al diciottesimo anno, per la riduzione dei tempi e delle spese per la campagna elettorale e per l'accorciamento del servizio di leva; il con-

tributo per la messa a punto del nuovo diritto di famiglia e per la legge di riordinamento del parastato.

Rammento inoltre la proposta unificata per l'istituzione dei consultori familiari, ora all'esame della Camera, e l'intenso lavoro delle Commissioni giustizia e sanità per una aggiornata disciplina degli stupefacenti, ormai quasi concluso.

Insomma, possiamo dire in perfetta coscienza di aver fatto il nostro dovere e forse qualcosa in più.

Inversione dell'ordine del giorno

BOLDRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDRINI. Signor Presidente, chiedo, ai sensi dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere anzitutto alla discussione delle domande di autorizza-

zione a procedere in giudizio, al fine di consentire ad alcuni senatori di partecipare successivamente ai lavori delle Commissioni.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Boldrini è accolta.

Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di due domande di autorizzazione a procedere in giudizio. La prima è quella avanzata nei confronti del senatore Fusi, per omissione del deposito di verbale di conferimento di cariche sociali (articoli 2383 e 2686 del codice civile) (*Doc. IV, n. 141*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BOLDRINI, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Fusi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

La seconda domanda di autorizzazione a procedere in giudizio è quella avanzata nei confronti del senatore Lanfrè, per il reato di diffamazione (articoli 81 e 595 del codice penale) (*Doc. IV, n. 140*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BETTIOLO, f.f. relatore. Onorevole Presidente, mi limito a leggere l'ultima frase

della relazione del senatore Branca: « Considerato che dagli atti risulta come gli apprezzamenti del senatore Lanfrè nei confronti dell'avvocato Carlèt attengono a questioni interne al loro partito ed hanno contenuto esclusivamente politico, la Giunta all'unanimità propone di negare l'autorizzazione a procedere ».

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere contro il senatore Lanfrè. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

**Seguito della discussione e approvazione
con modificazioni del disegno di legge:**

« Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale » (1746), d'iniziativa del senatore Salerno e di altri senatori

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale », d'iniziativa del senatore Salerno e di altri senatori.

M U R M U R A , f.f. relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A , f.f. relatore. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, la Commissione, nel suo odierno opportuno lavoro, ha deliberato di licenziare un nuovo testo del provvedimento così come risultante, in buona parte, dagli emendamenti 1.1, 2.3, 2.0.1 e dall'ultimo emendamento 2.0.2 presentati dal Governo, sui quali si è manifestata una convergenza pressochè unanime, almeno relativamente allo aspetto tecnico-giuridico della formulazione.

Con l'emendamento 1.1, a modifica del precedente testo e della precedente normativa licenziata dalla Commissione, si è inteso bandire un solo concorso per titoli integrato da colloquio per la nomina alla qualifica iniziale di segretario comunale. Questo concorso viene riservato a coloro i quali, alla data del 30 giugno 1975, hanno una anzianità di servizio di almeno sei mesi. Viene redatta una graduatoria a seguito del concorso, graduatoria dalla quale trimestralmente debbono essere ricavati i preposti alle sedi eventualmente non coperte o per le quali si è verificata una vacanza di qualsiasi tipo.

Il colloquio, come previsto nel precedente testo, viene svolto nelle materie più importanti dei concorsi a titoli ed esami per i segretari comunali. Sono, altresì, ammessi a questo concorso — appunto per venire

incontro nella maniera più piena e più integrale all'esigenza di sanatoria — coloro i quali, pur non avendo il titolo di studio richiesto, quello della laurea, hanno, però, un titolo di studio di scuola media superiore, purchè o siano forniti di patentino che abiliti alle funzioni di segretario comunale ovvero abbiano prestato quattro anni di servizio alla data del 30 giugno 1975.

Con questo articolo si è inteso dare un contenuto più vasto ed una definizione più precisa alla sanatoria proposta da alcuni parlamentari. Con l'emendamento all'articolo 2 (l'emendamento 2.3) si è voluto stabilire un aggiornamento alle nuove esigenze delle indennità, che debbono essere liquidate a coloro i quali prestano servizio a titolo di reggenza o di scavalco nei comuni; e questo soprattutto per disincentivare — potremmo dire — i rifiuti e le risposte negative, molte volte dettate anche dall'assai deficiente trattamento economico attuale.

Gli emendamenti 2.1 e 2.2, dei senatori Nencioni ed altri, debbono intendersi come superati per effetto del nuovo testo della Commissione. Circa l'emendamento 2.0.1, leggermente modificando la decisione precedente, cioè il blocco assoluto per nuove assunzioni di segretari comunali, si è pensato — nell'ipotesi di carenza di personale nelle sedi che si dovessero rendere vacanti e nell'ipotesi in cui la graduatoria prevista dall'articolo 1 non dovesse dare più alcuna possibilità di nuove nomine — di riservare a coloro i quali hanno superato gli esami presso i 7-8 corsi per aspiranti segretari comunali organizzati dal Ministero dell'interno il conferimento di incarichi da parte dei prefetti.

Per dare maggiore garanzia di obiettività, — una garanzia che del resto sappiamo essere stata per il passato rispettata dai prefetti preposti a queste nomine — a questi incarichi, si è stabilito che la graduatoria viene formata dal consiglio provinciale di amministrazione per il personale dei segretari comunali, stabilendo anche i titoli ed i requisiti da tenersi presenti ai fini della determinazione più puntuale e più precisa della graduatoria.

Con una norma di carattere generale, che non investe perciò soltanto queste graduatorie ma tutte le funzioni e tutte le attività del consiglio provinciale d'amministrazione per i segretari comunali, si è stabilita — ed è questa la ragione dell'emendamento 2.0.2 e poi di quello che lo ha sostituito — una nuova composizione di questo consiglio di amministrazione, dando ad esso una più vasta rappresentanza degli eletti dei comuni, cioè due sindaci e due segretari comunali quali componenti effettivi ed altrettanti quali componenti supplenti. Con questa normativa si è inteso rispondere, come dicevo, alle esigenze e alle necessità prospettate dalle categorie e dalle associazioni degli enti locali e si è inteso venire incontro in maniera concreta alla necessità di una maggiore partecipazione degli eletti dal popolo nella gestione di questo importante settore e nella redazione di queste graduatorie.

È certo un provvedimento limitato che però, pur nella sua limitatezza, come si è avuto occasione di dire ieri, contribuisce a risolvere un problema assai delicato ed importante. È un provvedimento indiscutibilmente informato ad un senso di profonda equità, ed è destinato a dare una risposta e una tranquillità non solo agli interessati ma anche alle amministrazioni locali che hanno indubbiamente bisogno di una continuità anche personale, fisica, in coloro i quali, in quanto segretari comunali, sono preposti alla gestione ed a tutta l'attività esecutiva delle amministrazioni.

Occorrono, come ieri si è detto, più generali provvedimenti, sui quali il Governo ha dichiarato la propria disponibilità, che investano tutta la categoria dei segretari comunali e anche la loro collocazione nell'ambito di una disciplina più puntuale e più coerente con le norme della costituzione del loro ruolo, della loro funzione, della loro posizione, risolvendo in maniera definitiva altre importanti questioni di carattere normativo e di carattere economico, di cui il Parlamento si va interessando attraverso proposte di legge e attraverso comitati costituiti nel suo ambito.

Alla luce di queste considerazioni raccomandando all'Assemblea, a nome della Commissione, l'approvazione degli emendamenti che ho avuto la possibilità di illustrare ulteriormente e chiedo un voto unanime del Senato su questo provvedimento limitato nel suo contenuto, ma importante perchè contribuisce a rendere giustizia e tranquillità ad un settore nevralgico della vita del paese. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Senatore Murmura, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1, accettato dal Governo?

M U R M U R A , f.f. relatore. Non insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

V E N A N Z E T T I , Segretario:

Art. 1.

Nel mese di gennaio degli anni 1976 e 1977 verranno indetti, contemporaneamente ai concorsi per titoli ed esami previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concorsi per titoli e colloquio per l'attribuzione della metà dei posti della qualifica iniziale di segretario comunale che si renderanno vacanti rispettivamente dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1976 e dal 1° luglio 1976 al 30 giugno 1977.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà indetto un concorso per titoli per l'attribuzione della metà dei posti della qualifica iniziale di segretario comunale che sono o si renderanno vacanti dal 1° luglio 1974 al 30 giugno 1975, previa revoca del decreto ministeriale 30 gennaio 1975 con cui è stato indetto il concorso per titoli previsto dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749. Sarà altresì provveduto alla conseguenziale riduzione del numero dei posti

messi a pubblico concorso per titoli ed esami con decreto ministeriale 31 gennaio 1975, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Ai concorsi per titoli di cui ai precedenti commi sono ammessi i candidati i quali, oltre ad essere provvisti di uno dei diplomi di laurea indicati dall'articolo 1, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, siano in possesso degli altri requisiti prescritti dallo stesso articolo, risultino in servizio non di ruolo con incarico di segretario comunale reggente o supplente alla data di entrata in vigore della presente legge ed abbiano maturato in tale posizione un periodo complessivo di almeno due anni di servizio, alla data di scadenza del termine previsto nei bandi di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Il colloquio verte sulle materie indicate dai nn. 1, 2 e 3 della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Ai concorsi per titoli e colloquio possono partecipare, anche in deroga ai limiti di età, i candidati che, pur non essendo in possesso del diploma di laurea, siano muniti del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, ovvero abbiano prestato servizio, in modo continuativo, per cinque anni alla data del bando di concorso, con incarico di segretario comunale reggente o supplente, fermi restando gli altri requisiti prescritti dal comma precedente.

Tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso per titoli che verrà indetto nel mese di gennaio 1977, saranno immessi in ruolo secondo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento della stessa, nel limite della metà dei posti che risulteranno vacanti al 30 giugno di ciascun anno.

I posti verranno annualmente conferiti con unico decreto, da adottarsi contemporaneamente al decreto di nomina dei vincitori del concorso per titoli ed esami.

Ai concorsi per titoli previsti dai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del-

l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del Governo. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno indirà un concorso per titoli e colloquio per la nomina alla qualifica iniziale di segretario comunale.

Il concorso è riservato a coloro che, in servizio non di ruolo con incarico di segretario comunale reggente o supplente alla data del 30 giugno 1975 abbiano maturato, in tale posizione, un periodo di servizio anche non continuativo di almeno sei mesi.

È richiesto il possesso di uno dei diplomi di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, ovvero del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale. Sono altresì ammessi coloro che, in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, abbiano prestato almeno 4 anni di servizio alla data del 30 giugno 1975. Si prescinde dal limite di età.

Il colloquio verte sulle materie indicate ai numeri 1, 2 e 3 della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Agli idonei del concorso per titoli e per colloquio è attribuita, secondo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento della stessa, la metà dei posti che siano vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e che si rendano vacanti successivamente.

Le nomine sono disposte ogni trimestre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, detratti i posti vacanti da attribuire con i concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Si osservano, in quanto applicabili e non derogati dalla presente legge, gli articoli 1, 2

e 31, commi terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Il primo, il secondo e il sesto comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono abrogati. In conseguenza, è revocato il bando di concorso per soli titoli indetto con decreto ministeriale n. 17300.15.7 in data 30 gennaio 1975 ».

1. 1 IL GOVERNO

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo ritiene l'emendamento già illustrato.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 1. 1, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, *Segretario*:

Art. 2.

A far tempo dall'entrata in vigore della presente legge, è fatto assoluto divieto di provvedere all'assunzione di nuovi segretari comunali incaricati o supplenti.

Alla copertura dei posti che, nelle more dei concorsi, si renderanno provvisoriamente vacanti, si potrà provvedere mediante incarico a scavalco a segretari comunali di ruolo o a segretari già incaricati o supplenti alla data di applicazione della presente legge.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il compenso mensile previsto dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è commisurato, con esclusione del trattamento di missione, oltre che allo stipendio iniziale, alla indennità di funzione ovvero all'assegno perequativo rispettivamente previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e dall'articolo 29 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Il compenso mensile per gli incarichi di supplenza o di reggenza a scavalco è fissato in misura non superiore ai quattro quinti dello stipendio iniziale e dell'indennità di funzione ovvero dell'assegno perequativo.

Ogni variazione della misura dello stipendio; della indennità di funzione e dell'assegno perequativo è considerata ai fini del compenso mensile ».

2. 3 IL GOVERNO

Al secondo comma, sopprimere la parola: « provvisoriamente ».

2. 1 NENCIONI, PEPE, MARIANI

Al secondo comma, sostituire le parole: « si potrà » con le altre: « si dovrà ».

2. 2 NENCIONI, PEPE, MARIANI

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'emendamento 2. 3 è da considerarsi già illustrato.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 2. 3, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Gli emendamenti 2.1 e 2.2 sono preclusi.

Si dia lettura dei due articoli aggiuntivi presentati dal Governo.

V E N A N Z E T T I , Segretario:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. ...

« Gli incarichi di reggenza o di supplenza presso comuni della classe quarta possono essere conferiti dai prefetti, nei casi di assoluta necessità, esclusivamente a candidati, secondo l'ordine di apposita graduatoria provinciale, che abbiano superato gli esami finali di uno dei corsi di studio per aspiranti segretari comunali organizzati dal Ministero dell'interno.

La graduatoria è formata nel gennaio di ciascun anno dal Consiglio provinciale di amministrazione per il personale dei segretari comunali sulla base dei seguenti criteri:

- votazione di laurea;
- votazione del corso di studi;
- altri titoli di studio;
- titoli di servizio;
- situazione di famiglia.

Le istanze per l'inserimento nelle graduatorie provinciali devono essere prodotte alle prefetture nel mese di dicembre. In caso di esaurimento della graduatoria provinciale sono utilizzate graduatorie di altre province della stessa regione ».

2.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. ...

Il quinto e sesto comma dell'articolo 5 della legge 9 agosto 1954, n. 748, così come modificati dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono sostituiti dai seguenti;

« Il Consiglio provinciale di amministrazione per il personale dei segretari comunali ha sede presso la Prefettura ed è costituito:

- a) dal Prefetto, presidente;
- b) dal Vice Prefetto vicario;
- c) dal funzionario di prefettura preposto al servizio dei Segretari comunali;
- d) da due Sindaci di comuni, delle classi dei segretari amministrati dal Consiglio, designati dall'ANCI;
- e) da due segretari comunali di comuni della provincia nominati al principio di ogni anno con decreto del Prefetto.

L'ANCI e le Associazioni di categoria dei segretari comunali sono tenute a designare come supplenti due sindaci e due segretari comunali ».

2.0.2

IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Avverto che il Governo ha presentato una nuova formulazione dell'emendamento 2.0.2. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , Segretario:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« I consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nei ruoli provinciali hanno sede presso le prefetture e sono costituiti come segue:

- del prefetto, presidente;
- del vice prefetto vicario;
- del funzionario di prefettura addetto al servizio;
- di due sindaci e di due segretari di comuni della provincia, nominati al principio di ogni anno con decreto del prefetto su designazione dell'ANCI e delle associazioni di categoria dei segretari comunali e provinciali.

Con lo stesso decreto vengono nominati due sindaci e due segretari comunali quali supplenti designati dall'ANCI e dalle associazioni di categoria nonché un funzionario

di gruppo "A" dell'Amministrazione civile dell'interno quale segretario.

I membri di diritto dei consigli di amministrazione, in caso di assenza o d'impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari cui spetta di farne le veci.

Per la validità delle adunanze dei consigli di amministrazione è necessaria la presenza di almeno quattro membri, compreso il presidente; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 5 della legge 9 agosto 1954, n. 748, ed il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono abrogati ».

2.0.2

IL GOVERNO

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, abbiamo presentato una nuova stesura più completa dell'emendamento 2.0.2. Si tratta della modifica della composizione dei consigli provinciali di amministrazione per i segretari comunali presso le prefetture.

Come ha detto giustamente il relatore, si tratta di aumentare la rappresentanza dei sindaci per renderla paritetica con quella dei segretari comunali. Naturalmente la modifica riguarda tutte le attività ordinarie dei consigli provinciali di amministrazione.

Con l'occasione vorrei raccomandare anch'io, assieme al relatore, l'approvazione più sollecita di questo provvedimento nella speranza che anche l'altro ramo del Parlamento lo approvi con la stessa urgenza, tenuto conto che occorre revocare il concorso che è stato già bandito e le cui prove sono fissate per l'inizio di settembre al fine di attuare la riserva del 50 per cento dei posti. Sarebbe quindi opportuna la più sollecita approvazione del provvedimento in modo che

il Governo possa tempestivamente procedere alla revoca del concorso e assicurare ai segretari incaricati interessati al provvedimento al nostro esame la riserva della metà dei posti resisi vacanti.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 2.0.1, presentato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti, nel nuovo testo, l'emendamento 2.0.2, presentato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore De Matteis. Ne ha facoltà.

DE MATTEIS. Signor Presidente, farò una brevissima dichiarazione di voto perchè nell'intervento di ieri ho annunciato il voto favorevole del Gruppo socialista italiano. Avevo motivato il nostro voto favorevole sulla base dell'inserimento dell'articolo 2 del testo licenziato dalla Commissione, che ora è scomparso. Successivamente, con l'inserimento degli articoli 3 e 4, ci è sembrata utile e opportuna la sostituzione di quell'articolo per le garanzie che vengono offerte al fine di eliminare in avvenire gli inconvenienti che si erano verificati in passato.

La sostituzione dell'articolo 2 trova, quindi, sufficiente giustificazione nel senso che potrebbero verificarsi casi urgenti nei quali, per l'espresso divieto a suo tempo imposto dall'articolo 2, alcuni comuni potrebbero rimanere privi di segretari comunali. Per questo abbiamo riveduto il nostro atteggiamento, convinti della bontà, dell'opportunità e dell'utilità della sostituzione del vecchio articolo 2 ed abbiamo espresso voto favorevole agli emendamenti del Governo, mentre ora confermo il voto favorevole all'intero disegno di legge.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Treu. Ne ha facoltà.

T R E U . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, anche il Gruppo della democrazia cristiana ritiene validi i motivi illustrati dal relatore per l'approvazione di questo provvedimento che si suole considerare e definire come provvedimento di sanatoria. Altre amministrazioni dello Stato in tempi non lontani hanno dovuto ricorrere a questo tipo di adeguamento alla realtà nell'esercizio delle funzioni amministrative in periodi in cui concorsi e necessità degli istituti periferici e centrali richiedevano una concreta regolarizzazione.

È necessario che questo provvedimento urgente sani e ripari la realtà di parecchie centinaia di amministrazioni comunali rette da giovani non regolarmente inseriti nelle strutture amministrative ma in condizioni per adeguarvisi. In tal senso noi lo consideriamo valido.

Le discussioni svoltesi presso la prima Commissione anche stamani giustificano alcune modificazioni apportate al testo originario. Ciò innanzitutto per precisare la definizione dei termini di tempo e dei titoli necessari per accedere al previsto concorso particolare e in secondo luogo per evitare o ridurre al massimo le supplenze che fino a poco tempo fa erano affidate alla discrezionalità delle prefetture. Perciò si è ritenuto, all'articolo 3, di contemperare la discrezionalità e le esigenze delle nomine da parte delle prefetture dal momento in cui il provvedimento entrerà in funzione. Tutti ci rendiamo conto che sussisteranno ancora le necessità di coprire posti vacanti spesso disagiati in piccoli comuni dove la norma ordinaria di mettere a disposizione personale di ruolo si scontra con le difficoltà ed impone perciò una esigenza eccezionale.

Ecco la ragione del compilarsi di una graduatoria provinciale degli aspiranti, graduatoria rinnovabile ogni anno unitamente ad una formulazione definitiva, non solo per questo caso, del consiglio provinciale di amministrazione dei segretari comunali.

Per queste ragioni di carattere generale e di carattere specifico annuncio il voto favorevole della Democrazia cristiana sul provvedimento: esso è convinto e ampio per contemperare, ripeto, esigenze giuridiche e funzionali in situazioni difficili e per dare un giusto riconoscimento a questa categoria di validi collaboratori delle amministrazioni locali.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pepe. Ne ha facoltà.

P E P E . Gli emendamenti presentati dal Governo sono da considerarsi indubbiamente migliorativi e più estensivi del testo del disegno di legge che abbiamo esaminato ieri in quanto, oltre a non disattendere le giuste esigenze della categoria interessata e oltre a non disattendere le necessità dei comuni, prevedono una sanatoria generale dell'attuale situazione la quale, anche per le ragioni esposte ieri, è da considerarsi assai anormale.

L'emendamento 2.0.1. può essere accolto, a nostro modesto parere, così come è, perché consente ai prefetti di soddisfare le esigenze immediate dei comuni non più per chiamata diretta, come per il passato, ma seguendo rigorosamente una graduatoria che va compilata nel gennaio di ogni anno da apposita Commissione.

Per questi motivi la Destra nazionale voterà a favore del provvedimento in esame.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, concernente provvedimenti urgenti sulla pro-

roga dei contratti di locazione e di sub-locazione degli immobili urbani » (2196)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Relazione orale)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sub-locazione degli immobili urbani », già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

È iscritto a parlare il senatore Endrich. Ne ha facoltà.

E N D R I C H . Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, se non erro, dal 1945 ad oggi, vale a dire nel giro di trenta anni, sono state emanate 9 leggi che volevano essere organiche in materia di disciplina vincolistica delle locazioni degli immobili urbani e inoltre ventiquattro tra proroghe e provvedimenti ponte o provvedimenti passerella, come li ha chiamati ieri il senatore Filetti.

Le leggi che volevano essere organiche e le norme di carattere provvisorio, transitorio, interlocutorio hanno creato una confusione indicibile. Mi domando, ad esempio, con riferimento all'ultima legge in ordine di tempo, alla legge n. 351 del 12 agosto 1974, a che cosa sia servito stabilire con tanta cura due diverse scadenze della proroga rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre 1975 per poi farle coincidere con il decreto-legge numero 255 e scinderle nuovamente con il provvedimento che stiamo esaminando. Questa altalena, questo va e vieni di scadenze serve soltanto a creare ambiguità, perplessità e confusione.

E mi domando inoltre a che cosa sia servito e a che cosa possa servire stabilire sia nella legge del 1974 sia nel disegno di legge in esame, che non sono soggette a proroga le locazioni con inquilini che abbiano un reddito superiore ai 4 milioni annui dal momento che sono bloccati i fitti. A che mi giova veder cessare la proroga coattiva, ottenere il rilascio dello stabile, la disponi-

bilità dell'immobile quando al nuovo inquilino, all'inquilino subentrante non posso far pagare un fitto maggiore o meglio posso far pagare soltanto il cinque per cento in più nei rari casi che sono indicati nel fumoso terzo comma del sibillino articolo 1-bis del complicatissimo provvedimento del 1974 e nell'articolo 1-ter aggiunto col disegno di legge che stiamo esaminando?

Questa è una delle tante incongruenze della legislazione vigente, che per giunta molto spesso è oscura e nebulosa.

Ma il peggio è che si è venuta determinando una sperequazione stridente tra fitti che talvolta sono altissimi e prosciugano, assorbono in gran parte le risorse dell'inquilino e fitti che sono esigui, irrisori, qualche volta puramente simbolici.

I provvedimenti di proroga poi denotano l'inerzia, la mancanza di volontà o di capacità di affrontare il problema che interessa milioni di italiani.

Tale mancanza di sensibilità e di volontà è stata sottolineata dall'onorevole Danilo de' Cocci nelle dichiarazioni da lui rese immediatamente dopo aver clamorosamente rinunciato all'incarico di relatore in seno alla Commissione speciale dell'altro ramo del Parlamento. Il problema interessa non solamente, come è ovvio, i locatori e i conduttori, ma interessa gli operatori economici dei vari settori a tutti i livelli e masse immense di prestatori d'opera.

Certo si è che nella situazione attuale nessuno è contento; siamo tutti d'accordo nel constatare che c'è una unanime scontentezza. Sono scontenti gli inquilini, i quali protestano a mezzo di talune delle loro associazioni e dei sindacati perchè vorrebbero che fosse adottato e attuato il principio dell'equo canone, che poi non risolverebbe niente perchè non porta a liberalizzare gli alloggi (questo è il fine ultimo al quale bisogna tendere con ogni sforzo e con ogni impegno).

Non sono contenti i proprietari di case, i quali dicono che se si vuole dare ossigeno e respiro a questa branca dell'economia bisogna acconsentire agli aumenti non solamente quando si tratti di contratti stipulati in data anteriore al 1° marzo del 1947 (sono casi rari, sono curiosità d'archivio ormai) o

di contratti stipulati tra quella data e il 1° gennaio 1953 oppure quando si tratti di casi che sono previsti nel penultimo comma dell'articolo 1 e nel penultimo comma dell'articolo 1-bis del provvedimento del 1974 e rispettivamente negli articoli 1-bis e 1-ter di cui al disegno di legge che stiamo esaminando, ma di massima in tutti i casi in cui il reddito del locatore sia notevolmente inferiore al reddito del conduttore, o meglio dell'insieme delle persone che occupano quell'appartamento.

La confederazione della proprietà edilizia domanda inoltre che non sia considerato alla stregua dell'aumento del canone l'adeguamento automatico delle pigioni per compensare gli effetti della svalutazione economica. La stessa confederazione della proprietà edilizia denuncia la grave crisi del mercato edilizio ed il ristagno, la stasi delle costruzioni, dovuta sia al fallimento dell'edilizia pubblica (e si potrebbero qui citare dati eloquenti) e sia al mancato afflusso del risparmio verso l'edilizia privata.

Alla fine del 1974 (sono dati noti, ma è bene ripeterli; d'altronde se ne è parlato nell'altro ramo del Parlamento e non vedo perchè non dovremmo parlarne anche in quest'Aula) esistevano in Italia, grosso modo, 100 milioni di vani d'abitazione; non dico vani abitabili ma vani d'abitazione, dei quali circa la metà, 47 milioni, dati in locazione. La cifra di 100 milioni non è alta perchè va riferita ad una popolazione di 55 milioni di abitanti. Non è alta soprattutto se si pensa che spesso si tratta di vani accessori o di vani che sono stati precariamente adattati ad alloggio (rimesse, magazzini, quando non sono stalle, soffitte, botteghe); inoltre molto spesso si tratta di edifici vecchi, cadenti, malsani, intalubri, antigienici, fatiscenti, che aspettano soltanto il piccone demolitore.

Lentissimo è il ritmo delle costruzioni. Negli ultimi due anni si è costruito meno del 40 per cento di quanto era necessario ed auspicabile. D'altronde tutti sappiamo che annualmente in media in Italia si formano circa 300.000 nuove famiglie, trecentomila nuclei familiari e occorrerebbero altrettanti alloggi; si riesce a malapena a costruirne meno di 180.000 all'anno, talchè il fabbisogno, la penuria, il *deficit* aumentano continuamente.

Gravissime sono le conseguenze per quanto riguarda l'occupazione della mano d'opera, non solo nel settore edilizio vero e proprio, ma in tutti i settori accessori, affini, concorrenti, convergenti e confluenti. L'edilizia è un fattore portante e trainante e bisogna rilanciarla se vogliamo una ripresa dell'economia, che non c'è perchè siamo ormai alla paralisi.

Drammatica è la situazione dei piccoli proprietari di case. Una verità che tutti sanno, ma che molti fingono di ignorare, è che la grande maggioranza dell'odiata, vilipesa, vituperata categoria dei padroni di casa è costituita da modestissima gente che ha lavorato e si è sacrificata per tutta la vita e ha impiegato le sue risorse al completo nell'acquisto di un appartamento. Tale appartamento dà forse un reddito adeguato al capitale investito? Sarebbe giusto e conforme ai principi del nostro ordinamento costituzionale, dal momento che l'articolo 47 della Costituzione dice che il risparmio in tutte le forme deve essere tutelato e incoraggiato; senonchè molto spesso il canone locatizio non copre le spese e il padrone di casa non è in grado di pagare neanche le ingenti somme necessarie per le riparazioni.

In questa nostra Italia spendacciona, in cui, ad esempio, assistiamo allo scandalo di decine di miliardi profusi nel così detto mercato calcistico, che snatura e avvilisce uno sport attraente e popolare, in questa Italia sprecona in cui si domandano oggi 400 miliardi per la televisione, in cui si spendono decine di miliardi per la così detta lirica leggera, ci sono persone che hanno penato, sudato per tutta la vita e che non sanno come andare avanti. Ogni proroga è un duro colpo per questa gente, che non nega che quello della casa sia un servizio sociale, anzi lo ha proclamato con un comunicato diramato subito dopo l'ultima seduta, del 17 corrente, che la Camera ha dedicato all'argomento. I piccoli proprietari sanno benissimo che quello della casa è un servizio sociale e si meravigliano che non abbiano concretamente dimostrato di capirlo i vari governi che in Italia si sono susseguiti facendo in materia assai meno di quanto è stato operato dagli altri governi europei; è un servizio sociale, ma

non è giusto che gravi su una sola categoria e che non si riconosca il diritto di questa gente a vivere, a non morire di fame.

Quando si accenna al conflitto tra piccoli proprietari di case e inquilini, si parla di guerra tra poveri; ma non di ciò si tratta: qualche volta si tratta di un'espropriazione compiuta a vantaggio d'un inquilino agiato ai danni e sulla pelle d'un povero diavolo che non ha altre risorse.

Non ho bisogno d'invocare altre norme costituzionali per domandare se ciò sia giusto e legittimo. Potrei ricordare l'articolo 42 della Costituzione, il quale non vuole che sia annullato il diritto di proprietà o il diritto di godimento dei propri beni, vuole anzi che a questo diritto possa accedere il maggior numero possibile di persone; e tale norma va guardata alla luce dell'articolo 47, che ha uno specifico riferimento al diritto di tutte le creature umane di avere una casa, di avere un'abitazione propria.

Per conseguire questo fine sociale altissimo occorre una politica dell'abitazione decisa e non illusoria ed occorre una legislazione che sia anzitutto chiara e che tenga conto di tutte le esigenze. Non è certamente andando da una proroga all'altra, da un rinvio all'altro che si risolve il problema. Noi attendiamo dunque che con un'ampia visione di tutti gli aspetti del problema stesso e nel quadro generale dell'economia nazionale il Governo si metta finalmente e seriamente al lavoro. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Cucinelli. Ne ha facoltà.

C U C I N E L L I. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, credo che ognuno di noi — e mi sembra di averlo avvertito sia negli interventi che ho ascoltato sia in quelli che ho letto — sia preso veramente da imbarazzo nel parlare su questo disegno di legge. Ormai cominciano infatti a non bastare le dita di una mano per contare le volte che ognuno di noi ha fatto a se stesso e agli altri la promessa che sarebbe stata l'ultima volta che si adottava un provvedimento di necessità e di proroga perchè in-

dubbiamente alla scadenza della proroga ci sarebbe stato un disegno di legge organico presentato dal Governo o di iniziativa parlamentare che valesse a risolvere questo problema annoso, decennale che stancamente si trascina senza fare intravedere alcuna possibilità di soluzione. È un problema che sta a cuore, è vero, ad una infinità di italiani: sta a cuore ai lavoratori che dallo sblocco dei fitti o dalla negata proroga si vedrebbero costretti a pagare canoni che assolutamente non possono sostenere e, perchè no, sta a cuore anche ai piccoli proprietari, a coloro che oltre all'appartamento che abitano se ne sono costruito o ne hanno acquistato un altro, tanti e tanti anni fa, per avere una fonte di reddito e dal quale oggi con il fitto bloccato e la proroga non riescono nemmeno ad ottenere forse l'ammontare delle spese o delle tasse.

Ma allora questo non è certo un problema che si può risolvere aggiungendo uno, due, tre articoli che secondo me hanno peggiorato e non migliorato l'articolo unico presentato dal Governo per la proroga pura e semplice; occorre una decisione veramente unanime da parte dei parlamentari tutti e del Governo affinché entro la prossima scadenza del 30 giugno 1976 si possa approvare un disegno di legge che finalmente porti un po' di ordine e un po' di giustizia in questo campo. Certo non è facile conciliare il diritto alla casa con l'equo compenso, non è facile conciliare l'equo onere con l'equo guadagno, ma bisogna anche trovare un parametro obiettivo tra queste necessità da una parte e dall'altra, e bisogna pur cercare di compensare l'economicità del sacrificio con quella del reddito. Se noi veramente su questo punto raggiungessimo un accordo, credo che un anno sarebbe più che sufficiente per poter arrivare ad una regolamentazione che si rende indispensabile. Ho accennato prima ai piccoli proprietari; anche di questo bisogna tener conto nel prossimo disegno di legge perchè, ripeto, non si può mettere alla stessa stregua lo speculatore o se volete l'affarista (non lo dico in senso dispregiativo) che ha 50 o 100 appartamenti in proprietà con chi, con i propri sacrifici e magari con la liquidazione della pensione, ha acquistato un altro

appartamento all'infuori di quello ereditato o comprato per poter aggiungere qualche cosa di certo ad un reddito così incerto per la svalutazione, come oggi specialmente accade.

Sono stato perplesso anche per il merito quando ho letto questo disegno di legge, e mi rivolgo specialmente all'onorevole relatore, che spero dissiperà i miei dubbi. Ho avuto infatti l'impressione che questo disegno di legge serva soltanto ad indicare — o per lo meno ad incoraggiare la speranza — che l'unico modo, nel settore delle case, per proficuamente investire soldi sia quello di costruire case di lusso e che l'unico modo per cercare di sfuggire alle imposizioni delle proroghe, dei divieti di sfratto sia quello di avere un reddito più che considerevole.

Mi soffermo solo su un punto: all'articolo 1, mentre il primo comma dice che « i contratti di locazione e di sublocazione... sono prorogati », si aggiunge in seguito: « Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica limitatamente ai contratti stipulati con conduttori o subconduttori che siano iscritti a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973 per un reddito complessivo netto non superiore a 4 milioni di lire... ».

E quelli che non sono adibiti ad uso di abitazione? E il grandissimo negozio al centro della città dal quale colui che lo conduce, che non è il proprietario, può ricavare anche 200 o 150 milioni all'anno? E quelli adibiti a studi professionali, a studi commerciali? Questi invece non fanno parte della categoria di cui all'articolo perchè — ripeto — questa deroga è prevista soltanto per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e non, come al principio dell'articolo, per tutti gli immobili urbani.

È un interrogativo che fa risaltare la disarmonia che può esserci in relazione a come diversamente può essere prodotto il reddito. E più avanti ce n'è qualche altra perchè alla fine dell'ultimo comma dell'articolo 1-ter si stabilisce che gli unici canoni di locazione che possono essere aumentati — sia pure in misura non superiore al 5 per cento — sono quelli locati a coloro che hanno un reddito superiore ai 4 milioni nel '72 (equivalenti a 6-7 attuali) e perciò esclusi dalla proroga.

Si finisce in tal modo con incrementare le abitazioni di lusso, si finisce con il porre la condizione per cui, se si vuole un reddito libero, bisogna costruire soltanto abitazioni di lusso nelle quali è possibile avere un aumento, mentre le abitazioni di cui veramente si ha bisogno in Italia, cioè le abitazioni a basso costo, le abitazioni per l'operaio, per il lavoratore, sono comprese nella logica del sistema che impone la proroga e il blocco o addirittura la retrocessione del canone di affitto; questo non vale certo come incoraggiamento all'imprenditore privato che vorrebbe o vuole costruire case di abitazione.

Non posso non sottolineare ancora altre due cose che — ripeto — hanno suscitato la mia perplessità. Mi scuseranno sia l'onorevole relatore che il Ministro e mi scuseranno anche i colleghi se io, essendo un modestissimo avvocato di provincia, sono andato a leggere e a studiare il testo della legge e ho cercato di individuare qualcuna delle conseguenze, delle vicissitudini che possono verificarsi nella applicazione; ma francamente non ho capito nemmeno l'italiano al numero 2) dell'articolo 1-*quater*. Ho cercato invano di capire in italiano cosa significa che la sospensione non si applica « a quelli fondati sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinazione propria, dei propri figli o dei propri genitori ».

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. Senatore Cucinelli, se lei prende l'ultimo stampato vede che si trattava di un refuso cui si è ovviato in seguito al messaggio correttivo della Camera. Il testo, come recitava già la legge del 1954, dice che la sospensione non si applica ai provvedimenti « fondati sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso, a qualunque uso adibito, ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori ». Quindi per lo meno l'italiano è stato corretto.

C U C I N E L L I. Sì, perchè questa non era soltanto una questione di italiano. In-

fatti quella frase « di destinazione propria » non significava soltanto per abitazione e quindi allargava enormemente la sfera di applicazione della norma. Ecco il perchè del mio rilievo, anche se partiva da una questione di italiano. Quello era il testo che avevo avuto.

L'ultimo rilievo che desidero fare riguarda l'articolo 1-*quinquies* nel quale si dice: « Il termine è altresì ridotto a sei mesi se la urgente e improrogabile necessità riguarda sinistrati, profughi e cittadini emigrati in paesi stranieri in qualità di lavoratori e residenti stabilmente in Italia, per avervi fatto ritorno successivamente al 1° gennaio 1975 ». Non capisco il perchè di questo termine. Se il lavoratore che è ritornato stabilmente in Italia anche prima del 1° gennaio 1975 è ancora alla ricerca di un'abitazione, non vedo la ragione di questo taglio netto fra il 31 dicembre 1974 e il 1° gennaio 1975 che fa sì che lo stesso diritto che viene riconosciuto a colui che è tornato dopo, e che quindi ha ancora maggiore respiro per reperire l'abitazione o per ottenere il rilascio della propria, non venga riconosciuto al lavoratore che è rientrato in Italia prima del 1° gennaio 1975. Si viene così a creare una situazione di disparità, della quale non comprendo la ragione, tra cittadini italiani che hanno gli stessi doveri e che dovrebbero avere anche gli stessi diritti.

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, se tutti noi, una volta avutala, dobbiamo vivere, dobbiamo sopportare la nostra vita normale, la nostra vita fisiologica o vegetativa, oserei dire, non credo che la stessa sopportazione dobbiamo avere nel vivere la vita parlamentare che ognuno di noi ha scelto liberamente e nella quale, senza falsa modestia, ciascuno intende portare un contributo per risolvere gli annosi problemi che ancora oggi affliggono il nostro paese. Come dicevo in principio, quello dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani è un problema che non può essere procrastinato. È necessario non andare avanti ancora con i pannicelli caldi delle proroghe e delle aggiunte di articoli che possono anche dare un'impressione diversa rispetto agli intendimenti con cui sono stati concepiti, che possono far credere — come rilevavo a pro-

posito di questo disegno di legge — che si vogliano favorire unicamente le abitazioni di lusso e coloro che si trovano in determinate condizioni invece della classe lavoratrice e di coloro che effettivamente hanno più bisogno di una casa in cui far vivere onestamente e dignitosamente la propria famiglia.

Ecco perchè per l'ultima volta (questa volta credo di poterlo dire sul serio anche a nome del partito che ho l'onore di rappresentare, e valga questa anche come dichiarazione di voto) approviamo questa proroga. Non si tratta di ripetere la solita frase: ancora una volta, dato il caso di necessità, dato che non c'è stato tempo di fare un provvedimento organico, approviamo la proroga. Effettivamente il Partito socialista italiano non darà più il suo consenso a leggi frammentarie anche in questa materia, mentre è pronto a dare tutto il suo contributo e il suo appoggio ad una legge organica che valga finalmente a dipanare questa annosa e imbrogliatissima matassa.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Gattoni. Ne ha facoltà.

G A T T O N I . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, non vi è dubbio che in un dibattito come quello in corso si corra fortemente il rischio di ripetere concetti, proposte e critiche già espressi in precedenti analoghe occasioni. Ancora una volta, infatti, ci troviamo a discutere l'ennesima proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani e del blocco dei fitti. Ancora una volta viene richiamato il carattere di emergenza della situazione; ancora una volta viene invocato lo stato di necessità e viene prospettata l'impossibilità materiale di approntare provvedimenti, in materia di edilizia abitativa, organici e di più ampio respiro.

Il riconoscimento di tale situazione da parte dell'onorevole De' Cocci, relatore alla Camera, e l'ammissione della grave carenza dell'intervento pubblico e della generale paralisi del mercato edilizio, determinata anche dal regime vincolistico, confermano — se ve ne fosse stato bisogno — la fondatezza dei rilievi sistematicamente mossi dalla nostra par-

te, al ricorrere puntuale di una tale rituale scadenza.

Al di là di tali puntualizzazioni, ci corre comunque l'obbligo di tornare a sottolineare la natura e le conseguenze del provvedimento in esame.

Si è in più occasioni ricordato come l'affidarsi ricorrentemente alla disciplina dei canoni, in un momento in cui sempre più si aggrava la discrepanza tra domanda ed offerta di abitazioni, sia la più chiara manifestazione dell'incapacità, da parte dell'Esecutivo, di dare soluzione positiva al problema della casa.

Infatti, la prassi in uso da trenta anni a questa parte non può essere considerata che come anomala e al limite del patologico.

Nel corso del dibattito relativo all'analogo provvedimento approvato in quest'Aula nello scorso anno, osservammo: « Sono noti i fenomeni negativi e le disfunzioni ai quali una politica calmieratrice dei prezzi dà luogo nei mercati in cui l'apporto del capitale privato svolga il proprio ruolo. Essa si giustifica solo in circostanze eccezionali ed infatti è una caratteristica tipica delle economie di guerra.

Ma i provvedimenti regolamentativi dei contratti di locazione, volti a bloccare ad un livello politicamente fissato il canone degli affitti, si accompagnano, nei periodi bellici o in analoghe circostanze di scarsità di beni e di tensioni inflazionistiche, a politiche generalizzate di stabilizzazione dei prezzi, che estendono la regolamentazione ad una ampia gamma di prodotti e che, quindi, evitano la formazione di situazioni anomale nei singoli settori soggetti al controllo dell'operatore pubblico ».

Le conseguenze di tali politiche si riflettono sia sui principi di giustizia sociale, sia sul livello dell'attività edilizia come pure sullo stato di conservazione del patrimonio immobiliare esistente. Esse possono essere schematizzate come segue:

1) sul piano sociale, va osservato che il blocco degli affitti disciplina in maniera difforme situazioni contrattuali sulla base della diversa data di stipula dei contratti stessi. Ne deriva, quindi, l'arbitrarietà della norma per le differenze che essa introduce

tra soggetti che abbiano stipulato contratti di locazione in date diverse. Tali disparità, come è stato già osservato, si concretano in una sorta di imposta simulata a carico di determinati soggetti ed a vantaggio di altri;

2) sul piano strettamente economico, il reiterato ricorso alla regolamentazione *ope legis* dei contratti in essere crea differenti mercati, con livelli di canoni di affitto differenziati in relazione non già alla qualità ed allo stato delle costruzioni, bensì alla data di stipula del contratto di locazione. Il che può determinare, in una situazione di costi crescenti, un disincentivo alla realizzazione dei necessari interventi di manutenzione e restauro, con conseguenze negative sul patrimonio edilizio sottoposto al vincolo del blocco;

3) non vanno sottovalutati gli effetti per quanto attiene non solo, come è ovvio, al volume degli investimenti privati, ma anche alla loro destinazione: nell'ambito del settore l'investimento privato è destinato ad assumere una accentuata caratterizzazione speculativa, dirigendosi verso costruzioni escluse dalla disciplina del blocco;

4) in aggiunta a tali effetti di carattere negativo sul settore abitativo, la costituzione di vincoli sul patrimonio edilizio esistente comprime l'area soggetta alla libera contrattazione, determinando, all'interno del mercato, una spinta verso l'alto dei canoni a danno delle giovani famiglie e di quanti siano costretti a trasferirsi per ragioni di lavoro.

Alla luce delle suaccennate conseguenze negative vanno esaminate sia le proposte avanzate al fine di attenuare gli inconvenienti cui dà luogo un reiterato provvedimento di proroga dei contratti di locazione e di blocco dei fitti, sia la proposta di rimandare, dopo la pausa estiva, con la riapertura del Parlamento, alla Commissione parlamentare dei fitti l'organica regolamentazione della materia. Infatti, per quanto riguarda la possibilità di introdurre criteri più equi per la determinazione dei canoni, se è vero che debba aversi riguardo alle possibilità di reddito delle parti contraenti, è pur vero che il funzionamento attuale del sistema fiscale fa realisticamen-

te pensare all'introduzione di ulteriori e più gravi sperequazioni.

La soluzione ottimale del problema abitativo, quindi, va affidata unicamente alla possibilità di colmare il grave divario esistente tra domanda di alloggi e offerta dei medesimi. Rispetto a tale problema di fondo il blocco non è che un misero palliativo, le cui negative conseguenze sul livello dell'offerta di nuove abitazioni, sullo stato del patrimonio edilizio esistente e sulle attuali condizioni di mercato sono destinate ad ingigantirsi nel tempo.

Ne fanno fede i livelli insostenibili dei canoni di fitto raggiunti sul mercato libero e il crollo della produzione edilizia, i cui effetti, per la durata del ciclo delle costruzioni, sono destinati ad estendersi negli anni avvenire.

Contribuisce a rendere drammatica la situazione dell'offerta abitativa la crisi cronica dell'edilizia pubblica, che ha registrato nel corso del 1974 un'ulteriore contrazione rispetto ai pur bassi livelli degli anni precedenti. Come conseguenza di tale stasi della edilizia, sia pubblica che privata, possiamo vantare l'ingrato privilegio di essere il paese europeo con il più basso rapporto percentuale tra abitazioni ed abitanti.

Tutto ciò fa sì che, se si vuole seriamente affrontare in maniera adeguata il problema della casa, occorre promuovere in sede legislativa iniziative volte non già ad esaminare semplicemente il problema della regolazione dei contratti, sia pure con maggiore respiro e più ampie possibilità di approfondimento, bensì ad estendere l'analisi a tutta la complessa situazione edilizia, considerando la eventuale regolazione dei canoni di locazione semplicemente come un aspetto del più ampio problema di rivitalizzare l'attività edilizia, assicurando ad essa livelli adeguati alla dinamica della domanda abitativa del nostro paese.

Per tali motivi, dichiarando fin d'ora la nostra piena disponibilità per ogni iniziativa che presenti i requisiti di serietà e di attendibilità sopra ricordati, preannunciamo l'astensione della nostra parte politica dal voto sul provvedimento in esame. *(Applausi dalla estrema destra. Congratulazioni).*

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Sabadini. Ne ha facoltà.

S A B A D I N I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, questa legge si presta o si presterebbe, qualora volessimo esaminarla nel modo più compiuto e più completo, ad una serie innumerevole di considerazioni di ogni genere: di carattere umano, di carattere sociale, di natura economica relativamente non solo a questo settore, ma alle condizioni dell'economia in genere; si presterebbe soprattutto a valutazioni di carattere politico dato il nesso che indubbiamente e strettamente esiste tra le condizioni sociali ed economiche e la politica che in questi ormai lunghi trent'anni è stata seguita dai diversi governi che si sono succeduti alla direzione del nostro paese, ma noi conterremo alquanto il nostro dire anche perchè alla Camera il problema è stato ampiamente dibattuto.

Dobbiamo partire, come hanno fatto tanti colleghi, vorrei dire quasi tutti, da una considerazione preliminare: ci troviamo di fronte ad un'altra legge, all'ennesima legge che viene presentata in questa materia. In questi lunghi anni quasi ogni anno, per non dire quasi ogni sei mesi, ci siamo trovati di fronte ad un provvedimento analogo più o meno ampio o più o meno complesso, più o meno giusto o più o meno discutibile; e negli ultimi tempi quasi ogni volta ci siamo trovati di fronte ad una promessa o ad un impegno del Governo (dico promessa piuttosto che impegno poichè la promessa non è stata mantenuta) di varare provvedimenti una buona volta organici e completi non solo per porre ordine nella materia complessa, nella quale è difficile anche per un esperto districarsi, ma soprattutto per trovare effettivamente una dimensione che possa rispondere alle esigenze molteplici e spesso contraddittorie.

Però non ci soffermeremo certamente su questa constatazione semplice e immediata. Cercheremo, sia pure in modo sintetico e rapido per quanto è possibile, di prendere in considerazione i molteplici problemi, perchè

tanti ve ne sono; e sono proprio questi problemi che mettono in evidenza la necessità e l'urgenza del provvedimento contestate da alcuni oratori del Movimento sociale e particolarmente dal senatore Filetti il quale ha addotto motivi di carattere costituzionale in opposizione alla possibilità di emanare un decreto-legge. Invece dobbiamo constatare che purtroppo esistono la necessità e l'urgenza, anche se poi le cause che hanno determinato la necessità e l'urgenza non sono cause che certamente possiamo considerare nè urgenti nè necessarie. Infatti se in questi quasi trent'anni che si prolungano dall'ormai lontano 1° marzo 1947 si fosse effettivamente posto mano non solo e non tanto al riordino della materia, ma soprattutto alla soluzione del problema di fondo che è quello della casa, certamente oggi non ci troveremmo nelle condizioni dell'urgenza e della necessità di emanare tale legge. E questi provvedimenti, onorevoli colleghi, per loro natura creano inevitabilmente differenze tra le diverse categorie e contraddizioni profonde. Ho sentito testè dire, quasi semplificando o dando poca importanza al problema, che non esiste una guerra tra poveri; invece esiste una guerra tra poveri, esiste purtroppo! Perchè vi sono le esigenze degli inquilini che non sono tanto dei ricchi (alle volte ci sono anche dei ricchi) e le esigenze dei proprietari di case, soprattutto dei piccoli proprietari di case che sono milioni e milioni nel nostro paese. Basta pensare che soltanto in una associazione recentemente costituita sono presenti più di 5 milioni di proprietari di alloggi e di proprietari di case. Esistono una contraddizione ed una diversificazione profonda e vorrei dire una diversificazione non facilmente sanabile. Ed è proprio questa diversificazione che pone la necessità di approntare provvedimenti urgenti che si possono trovare soltanto nella determinazione di meccanismi che pervengano ad un canone equo e che consistono soprattutto nella soluzione del problema di fondo che era e che rimane, da quasi trent'anni a questa parte, il problema della casa.

Non sottovalutiamo, onorevoli colleghi, onorevole Ministro (e sono certamente convinto che lei non sottovaluti il problema)

queste contraddizioni che alla lunga incidono sul corpo sociale. I cittadini sono disposti anche, in condizioni di emergenza, a sopportare dei sacrifici, ma quando queste contraddizioni e questi sacrifici si prolungano per tanto tempo, allora nascono delle lacerazioni profonde, nasce sfiducia nel paese, sfiducia nel modo di governare, nelle istituzioni e di questo profitta regolarmente — e lo sentiamo anche in quest'Aula — la demagogia facile, la retorica che cerca di trarre vantaggio a scopi di parte senza poi mai dare una risposta vera, quella che consiste nel dare al problema una dimensione sociale che sottragga milioni e milioni di cittadini e di lavoratori alla pressione del grande capitale e soprattutto della speculazione.

E questo ripropone a tutti noi considerazioni molto attente che si presterebbero anche a retorica facile, poichè vi sono condizioni di arretratezza intollerabili nel nostro paese: il problema della casa è pesante soprattutto per i giovani, ma anche per tante famiglie che non sono in grado di trovare un alloggio o lo possono trovare solo a costo di grandi sacrifici e per milioni e milioni di cittadini, in special modo in certe città e nelle campagne, non solo del Sud dell'Italia, nei bassi di Napoli, o a Palermo, perchè in ogni parte d'Italia esistono condizioni di disagio incompatibili con un paese civile.

Invece i governi che si sono succeduti in questi ormai 30 anni dal 1947 al 1975 hanno creduto di risolvere il problema con una politica di carattere congiunturale di questa natura, di poter dilazionare, prendere respiro, di poter non decidersi, non imboccare ancora una strada: una strada invece deve essere presa e spero che il chiarimento del 15 giugno abbia insegnato a tutti che bisogna scegliere, andare avanti con equilibrio ma con decisione.

Sono queste le ragioni per le quali riteniamo che il provvedimento sia urgente, che debba essere approvato da quest'Aula, anche se non ci soddisfa non solo perchè molte delle nostre proposte presentate alla Camera non sono state accolte, ma perchè abbiamo ampie riserve in relazione alla scelta o alla non scelta che sarà fatta per i tempi a venire.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue S A B A D I N I). La legge però deve essere approvata perchè bisogna dare certezza ai rapporti correnti tra locatori e conduttori: infatti, qualora non fosse approvata questa legge o, come larvatamente appare dalle dichiarazioni sia del Gruppo liberale che del Gruppo del movimento sociale, pur approvando questa legge, si dovesse andare verso una situazione di sblocco delle locazioni, ci troveremmo più di ora davanti ad una spinta al rialzo dei canoni già altissimi e ci troveremmo in condizioni sempre più insopportabili per milioni di famiglie di lavoratori e del ceto medio che sono già colpite dalla recessione, dalla disoccupazione, dall'inflazione. Tutto questo finirebbe col ripercuotersi in modo ancor più grave sulle condizioni già tanto critiche e precarie del rapporto economico e produttivo, che deve essere modificato, ma non può certamente essere travolto. Non elenco i dati positivi che noi riscontriamo in questa legge. Mettiamo soprattutto in evidenza un elemento per il quale con l'impegno del Partito comunista alla Camera, insieme naturalmente al consenso degli altri Gruppi, è stato raggiunto un risultato positivo in quanto il termine iniziale del decreto-legge che era di soli sei mesi è stato portato fino ad un anno per gli immobili urbani, fino al 30 giugno 1976, e per il vincolo alberghiero fino al 31 dicembre 1976. Questo è un risultato positivo di non piccolo rilievo per la tranquillità e la garanzia dei conduttori, degli inquilini, per la certezza dei rapporti ed è anche in certo senso un contributo che abbiamo dato perchè effettivamente il problema di fondo dell'equo canone sia una buona volta risolto, in quanto sei mesi non sarebbero certamente bastati al Governo (lo dimostrano i ripetuti rinvii) per esaminarlo nel suo complesso e per prendere in considerazione tutti i particolari che devono essere attentamente esaminati.

C'è stata, e giustamente, una diversa graduazione degli scaglioni fino al 1963. Sono state richiamate le norme positive che erano

già contenute nella legge 12 agosto 1974, n. 351; è stata prevista ancora una volta la riduzione del 10 per cento per i contratti stipulati dopo il 30 giugno 1974; una riduzione che possiamo anche dire modesta, ma che ha un grande significato; e, diciamolo, è soprattutto questa riduzione che non è gradita dal Partito liberale il quale certamente, secondo le autorevoli dichiarazioni del capogruppo senatore Brosio, ha in mente tutt'altro orientamento e ben diversa soluzione di questo problema, come si rileva anche dagli emendamenti che sono stati presentati. E secondo gli orientamenti del Gruppo liberale giustamente si chiede la cancellazione di questa norma e della norma successiva del 5 per cento di aumento qualora non si rientri nelle locazioni stipulate dopo il 30 giugno del 1974. Ma proprio in queste norme noi riteniamo si debba intravedere il nucleo delle prospettive della nuova legge sulle locazioni, poichè proprio in questa riduzione della forbice, aumentando i vecchi contratti e riducendo i nuovi, i quali ultimi sono, soprattutto per la loro elevatezza, il risultato della speculazione, si pone il principio dell'equo canone, cioè di una soluzione giusta che corrisponda veramente alle funzioni sociali che il problema della casa e degli alloggi deve oggi rivestire nel nostro paese.

E questo non corrisponde soltanto a problemi di natura umana, ma anche a problemi di natura economica, in quanto vi è la necessità di superare la grave crisi in cui versa l'industria edile.

Un'ultima considerazione voglio fare a questo proposito anche perchè l'argomento è stato ripreso da più parti, in relazione all'affermazione che l'edilizia avrebbe registrato una caduta a causa della proroga dei contratti di locazione. Di qui implicitamente si argomenta — anche se non si ardisce affermarlo — che sarebbe logico pervenire allo sblocco delle locazioni per la liberalizzazione del mercato, lasciando l'edilizia privata arbitra del mercato stesso.

Ritengo di dover respingere con profonda convinzione questa argomentazione e in questo senso la dimostrazione viene dai fatti. Alcuni colleghi hanno ricordato che in particolare negli anni successivi al 1960 vi è stato uno sviluppo notevole dell'edilizia privata, quando c'era indubbiamente il regime vincolistico dei canoni di locazione. Poi invece si sono avute progressivamente delle fasi alterne di recessione e di ripresa e, alla fine, una fase di recessione che appare insuperabile, se non si interviene in modo serio, soprattutto sviluppando gli investimenti nell'edilizia pubblica e nell'edilizia sociale.

Non ritengo che ciò sia accaduto a causa del blocco; anzi ritengo che ciò sia dovuto proprio a quelle stesse forze economiche le quali oggi chiedono che sia abrogato il blocco per avere una libera iniziativa, quella libera iniziativa che in sostanza già hanno perchè nessuno gliela vieta.

La mia affermazione nasce dal fatto che ritengo che una delle cause principali dell'aumento dei canoni delle costruzioni più recenti e dello stesso costo delle costruzioni sia solo in parte dovuta a condizioni obiettive che hanno la dimensione più vasta nell'aumento dei prezzi, ma sia in gran parte dovuta allo stesso incentivarsi e moltiplicarsi del meccanismo della speculazione che ha imperversato indisturbata in questo settore.

Comincio dalla rendita sui suoli urbani, dalla rendita più vergognosa e più ingiustificata che non ha niente a che vedere con il profitto. E mi chiedo perchè i governi che si sono succeduti dal 1947 ad oggi, nonostante alcune dichiarazioni di uomini responsabili, abbiano lasciato operare questa speculazione, non vi abbiano posto rimedio in qualche modo con una autentica riforma che sarebbe stata non solo una delle più giuste, ma nello stesso tempo una delle più produttive economicamente.

Non si è fatto niente e oggi coloro che hanno abusato della speculazione, dei superprofitti (non dico di equi profitti di impresa) poi vengono ad imputare alla responsabilità di altri quello che in gran parte è imputabile a loro colpa.

Se oggi non si vendono delle case di abitazione e degli immobili costruiti, ciò accade

perchè se una casa un anno e mezzo o due anni fa costava dieci o quindici milioni, quella stessa casa, delle stesse dimensioni, ne costa oggi trenta o quaranta. Ma che importa a costoro? Vendono meno, ma guadagnano di più: è vecchia storia.

B R O S I O . E la lira quanto vale?

S A B A D I N I . Senatore Brosio, a questo riguardo dovremmo parlare di molte cose: dovremmo parlare del Vietnam, della esportazione dell'inflazione da parte degli Stati Uniti, e di tante altre situazioni internazionali e interne. Questo è un provvedimento — l'ho detto all'inizio — che, se si dovesse esaminarlo nel suo complesso, porterebbe a moltissime osservazioni.

Certamente la svalutazione della lira è stata inferiore in questi ultimi due o tre anni all'aumento delle rendite urbane che invece hanno imperversato. Questa è certamente una responsabilità delle categorie.

Ma, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, con pacatezza e con serenità devo imputare tutto ciò soprattutto alle responsabilità dei governi che non hanno provveduto a porre rimedio alla situazione, con la gravità delle conseguenze non solo sociali e politiche, ma anche economiche che ne sono discese e di fronte alle quali ci troviamo oggi.

Cosa devo auspicare per concludere? Che il 15 giugno serva veramente al chiarimento tante volte rifiutato. Voglio soltanto rilevare che il 15 giugno ha significato molto non solo per la situazione generale del nostro paese, ma anche per questi provvedimenti che oggi sono di fronte all'attenzione del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

F O L L I E R I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, le pregevoli considerazioni fatte dagli intervenuti in questo dibattito si sono rivolte soprattutto al problema generale della

casa. Vi sono alcuni spunti che possono essere e saranno certamente presenti nel momento nel quale il Parlamento si occuperà di risolvere organicamente il problema della casa. Io devo dare solamente, perchè chiamato in prima persona, due risposte, una al senatore Sica, l'altra al senatore Cucinelli. Al senatore Sica, il quale aveva proposto che nel decreto-legge fosse aggiunto un comma tendente ad affermare che la proroga si applica agli immobili urbani locati o sublocati per qualsiasi uso all'amministrazione pubblica o ad altri enti pubblici, vorrei osservare che in Commissione si è preso in esame il disegno di legge Valitutti che trattava appunto questo aspetto suggerendo una sua soluzione, ma all'unanimità i commissari hanno ritenuto di dover rinviare tale disegno di legge che si basa su di un parere interpretativo dato dal Consiglio di Stato circa la proroga dei contratti relativi ad immobili locati per qualsiasi uso alla pubblica amministrazione o ad altri enti pubblici.

Nella sua proposta il senatore Valitutti ritiene di adeguarsi a questo parere e propone che la proroga non si applichi agli innumerevoli enti della pubblica amministrazione e agli enti pubblici. A me pare però che la discussione su questo punto debba essere rinviata a quando la Commissione giustizia prenderà di nuovo in esame il disegno di legge Valitutti.

La seconda risposta la devo al senatore Cucinelli il quale in verità mi ha fatto carico della stesura del decreto-legge che è pervenuto dalla Camera; nel testo non c'è una sola mia parola. Al di là di questa punta polemica, vorrei dire che l'argomento proposto dal senatore Cucinelli si riferiva precisamente all'auspicio di rivedere anche i canoni degli immobili urbani non destinati ad abitazione. In particolare faceva il caso dei negozi, degli studi commerciali, professionali e così via. Questo problema è stato discusso in sede di Commissione alla Camera, anzi proprio il ministro Reale il 16 luglio 1975 auspicò la revisione anche dei canoni degli immobili ad uso non di abitazione e la creazione di un altro scaglione oltre a quelli contemplati nell'articolo 1-bis.

Rispose il deputato La Loggia, il quale ritenne che l'esame della proposta del Ministro di studiare le forme per un aumento dei canoni degli immobili adibiti ad uso non di abitazione dovesse essere rinviato in sede di esame generale del problema delle locazioni e delle relative proposte di legge e si associò l'onorevole Spagnoli, di altro Gruppo politico, il quale si dichiarò perplesso circa la proposta del Ministro sui canoni degli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia.*
Fu fatto un compromesso non tanto storico!

F O L L I E R I, *relatore.* Sì, anzi non ho voluto leggere perchè nel prosieguo della discussione, quando si volevano inserire determinati commi aggiuntivi all'articolo 1, il Ministro dichiarò che il Governo insisteva sul testo che era stato concordato in sede di comitato, altrimenti se fossero sorte difficoltà sarebbe stato costretto a tornare a sostenere la proroga pura e semplice per soli sei mesi, così come previsto dal decreto-legge del 25 giugno.

Quindi mi pare che anche su questo problema vi sia una risposta negli atti parlamentari. Ora urge approvare questa legge che è temporanea e dovrà avere efficacia fino al 30 giugno 1976 per gli immobili adibiti ad abitazione e fino al 31 dicembre 1976 per gli alberghi e locande. Questa urgenza di approvare la legge mi pare che abbia avuto una convalida anche sul piano formale perchè con due dispaacci sono stati corretti due errori di carattere esclusivamente materiale: quando si parlava della legge del 1974 la si indicava come legge del mese di dicembre, mentre è di agosto; quando in un successivo articolo si faceva riferimento al n. 2 di un precedente articolo si doveva far riferimento al n. 1.

Ma quello che è importante sottolineare — e qui è venuto l'appunto di carattere linguistico fatto dal senatore Cucinelli — è che nell'articolo 1-*quater*, al n. 2), laddove si diceva: « di destinazione propria » è stato rettificato: « di destinare l'immobile, a qualun-

que uso adibito, ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori ». La dizione italiana era un po' infelice, ma la struttura giuridica si riferiva precisamente alla necessità del proprietario di abitare personalmente l'immobile.

Mi pare che con questi brevi rilievi, rimandando alla sede opportuna tutto quello che è stato detto sull'edilizia pubblica, sull'edilizia privata, su come deve essere organizzato l'equo canone, su come devono essere sovvenzionati i piccoli proprietari, su quella che è la situazione dei piccoli proprietari che hanno acquistato la casa per dare un incremento alla modesta pensione che avevano, su cui mi pare che siamo tutti d'accordo in linea generale, il Senato possa approvare il provvedimento. È augurabile però, così come ho detto nella mia relazione orale, che la Commissione speciale a settembre inizi un lavoro conclusivo sulla legge organica per la casa che il popolo italiano aspetta da tanti anni. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli senatori, debbo innanzitutto ringraziare tutti coloro che sono intervenuti nella discussione con pregevoli osservazioni, che tra l'altro possono essere qua e là condivise, anche quando sono appuntate contro questo disegno di legge. Naturalmente devo ringraziare in primo luogo il relatore anche per questa breve replica che mi ha sottratto due argomenti e quindi mi ha risparmiato la fatica di affrontarli rispondendo puntualmente a osservazioni che erano state fatte.

Molti degli intervenuti, anzi vorrei dire tutti, hanno affrontato il tema generale della casa. Ma se volessimo parlare del tema generale della casa (mi pare che ci sia stata un'ultima osservazione del senatore Sabadini) dovremmo parlare per parecchi giorni. L'ho detto anche alla Camera: se volessimo affrontare questo tema, facendo per giunta la storia delle responsabilità o delle giustificazioni del passato, dovremmo trattenerci

qui a lungo e non so quale conclusione potremmo trarre. In effetti, come è stato osservato da parecchi colleghi intervenuti nel dibattito — in ogni modo è una verità lapalissiana — il problema della casa non si risolve con questa o quella legge, si risolve con un numero di case sufficiente rispetto ai bisogni del popolo italiano. Quindi né questa né altre leggi più perfette potrebbero risolvere il problema.

In questo dibattito stiamo esaminando un provvedimento di proroga; il Governo aveva fatto un decreto-legge di proroga pura e semplice di sei mesi, intendendo con ciò sottolineare l'impegno di affrontare finalmente questo problema, sempre nell'ambito di queste leggi che possono rimediare ad alcune cose, non a tutte.

La Commissione ha ritenuto invece opportuno portare questo termine da sei mesi a un anno, ritenendo che sei mesi non fossero sufficienti per completare il lavoro che è già stato iniziato e per il quale vi è la disponibilità da parte del Governo ad accompagnare questo stesso lavoro al fine di una sua rapida conclusione. Però, quando si è arrivati a questa decisione, tutti hanno ritenuto, anche i suoi compagni di partito, senatore Sabadini, che occorresse introdurre, accanto alla proroga pura e semplice, alcuni provvedimenti di merito che rendessero per questo anno meno acute certe situazioni.

Debbo osservare, a proposito della responsabilità che si attribuisce al Governo e al Parlamento per non aver stabilito una regolamentazione di fondo su questa materia, che c'è l'iniziativa parlamentare...

B O L D R I N I . Ma esiste anche l'impegno del Governo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* E c'è anche l'impegno dei parlamentari che criticano e che non hanno provveduto...

B O L D R I N I . Noi abbiamo già presentato un disegno di legge.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Comunque debbo dire che, accanto alla re-

sponsabilità, ai ritardi, alla pigrizia del Parlamento e del Governo, vi è la difficoltà obiettiva del problema perchè abbiamo sentito deplorare da tutti i settori il fatto che questa legge non sia stata fatta, ma poi ognuno ha dato una sua indicazione sul contenuto di questo provvedimento. C'è stata l'indicazione liberistica del senatore Brosio che però è stato abbastanza cauto; egli ci ha dato atto del fatto che non si può immediatamente liberalizzare il mercato delle abitazioni. C'è stato poi l'intervento del senatore Gattoni, liberista anch'esso. La maggior parte invece pensa all'equo canone, ma l'equo canone, anche se come ipotesi è ampiamente accettato, non ha trovato ancora pratica attuazione perchè è assai difficile stabilire parametri per applicarlo e perchè l'applicazione dell'equo canone — con ciò anticipo una mia impressione — porterà necessariamente all'intervento di commissioni che deliberino in materia, con conseguente appesantimento di tutta la materia stessa.

Queste sono le difficoltà di carattere obiettivo che fino a questo momento hanno impedito, assieme ai ritardi o alla scarsa fantasia (se volete) del Governo e del Parlamento, questa soluzione.

Avevamo sollecitato noi stessi e il Parlamento a trovare nel termine di sei mesi una soluzione, che non sarà certo brillantissima, ma definitiva, di questo problema, sempre nell'ambito legislativo.

Mi associo al rilievo fatto dal relatore, dal senatore Brosio e dal senatore Sabadini, il quale ultimo si è riferito alla guerra che c'è tra i poveri. Credo che vada precisata questa frase: la guerra c'è anche tra inquilini poveri e inquilini ricchi. Vi sono infatti degli inquilini privilegiati che occupano una casa che potrebbe andare a inquilini meno privilegiati, per non dire poveri, a condizioni migliori di quelle che potrebbero ottenere rivolgendosi alle abitazioni nuove.

Ci troviamo in una situazione assai triste (probabilmente i termini non sono scientificamente esatti ma possono essere indicati come immagine) poichè siamo di fronte a due monopoli o, se volete, a due oligopoli:

quello di coloro che costruiscono le case nuove e quindi possono applicare i prezzi che il mercato consente, dal momento che alla fine queste case trovano, anche a questi prezzi, coloro che le prendono in locazione, e quello di coloro che, per combinazioni varie, fruiscono di contratti di locazione di vecchia data e pagano delle somme irrisorie che costituiscono una iniquità soprattutto nei confronti dei piccoli proprietari.

Consideriamo questo problema in tutta la sua importanza e in tutta la sua gravità e ancora una volta ribadiamo che va affrontato alla radice in altra sede. Si tratta del problema dell'edilizia privata e dell'edilizia pubblica. Il senatore Brosio ha osservato con una certa acutezza che con queste leggi impediamo all'iniziativa privata di muoversi perchè la scoraggiamo. In effetti l'iniziativa privata, sia per il fatto che la costruzione ha degli alti costi anche a causa del valore del suolo, sia perchè si tratta di speculatori, come viene detto da tante parti, offre case in locazione a prezzi assai alti e quindi si trova in una situazione di oligopolio, cioè è privilegiata rispetto a chi aveva prima le case e le ha vincolate. Dall'altra parte ci sono poi, come ho detto, i privilegi di alcuni inquilini che vengono scontati da piccoli proprietari ai quali da molte parti in quest'Aula è stato rivolto un mesto saluto, riconoscendo che l'aiutarli ad uscire da questa posizione è, anche questo, un problema sociale.

A conclusione di questa parte generale — mi riferirò poi alle osservazioni specifiche che sono state fatte — devo dire che il Governo conferma in quest'Aula, come ha fatto alla Camera, senza tante illusioni ma con l'apprezzamento della necessità di arrivare ad una conclusione, il suo impegno di piena collaborazione con la Commissione speciale costituita alla Camera dei deputati perchè questo termine di un anno non sia interamente consumato e si possa arrivare alla presentazione di un disegno di legge più organico su questa materia.

Devo dire che nella formulazione degli emendamenti che sono stati presentati alla Camera dei deputati e che hanno tra-

sformato il decreto-legge di pura e semplice proroga in una legge con alcune provvidenze, c'è qualche punto qualificante da sottolineare e che è già stato sottolineato. Per esempio, nella legge era rimasta una cosa del tutto irrazionale e cioè la sospensione generale degli sfratti anche rispetto alle case che non avevano diritto al trattamento di blocco. Un giudice diceva ad un inquilino che non aveva diritto al blocco o per le condizioni economiche o per altre ragioni, però questa sentenza rimaneva come non pronunciata perchè vi era l'indeterminata sospensione degli sfratti.

Questa sospensione degli sfratti era nata poi da una evoluzione del sistema delle graduazioni. Come nacque questo sistema dell'intervento in sede esecutiva? Nacque — me lo ricordo — tantissimi anni fa dal fatto che non c'era sufficiente polizia — si trattava proprio di questo — per eseguire gli sfratti; comunque c'erano ragioni di ordine pubblico, di ordine sociale, che consigliavano di non eseguire tanti sfratti tutti insieme perchè ciò avrebbe acuito il problema. Allora si disse che gli sfratti ancorchè comandati in sentenze passate in giudicato dovevano essere graduati dal pretore in sede di esecuzione. Da questo siamo passati alla sospensione per legge di tutti gli sfratti e per tempi che poi si sono prolungati e sono diventati indeterminati.

In questa sede è stata corretta con l'accordo di tutti — anche della sua parte politica, senatore Sabadini; anzi la sua parte politica l'ha perfino rivendicato come un suo particolare merito — questa stortura e quindi è stata stabilita una norma che si può leggere nell'articolo 1-*quater*, nel quale non soltanto ci sono varie cause di esclusione dalla sospensione degli sfratti ma vi è una causa generale prevista nell'ultimo comma: quando la sentenza che si deve eseguire è fondata sulla inesistenza del diritto alla proroga, la sospensione dello sfratto in via transitoria si applica per quattro mesi, dopo di che si può procedere.

Questa è la correzione di una stortura delle leggi precedenti che ci fa apprezzare quanto meno su questo punto questa legge.

Vorrei ora parlare delle obiezioni che sono state sollevate. In questo modo praticamente già mi occupo degli emendamenti presentati. Il senatore Filetti aveva sollevato un argomento polemico...

F O L L I E R I, *relatore*. L'eccezione di incostituzionalità.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. L'eccezione di incostituzionalità direi che è un'eccezione di rito in materia di decreti-legge. Ma questa è una situazione urgente, come poco fa è stato ricordato. Si potrà dire che è dovuta a colpe di questo o di quello, ma che oggi fosse possibile ritornare immediatamente, tutto d'un colpo, ad un regime di libertà nessuno lo può sostenere e quindi non si poteva lasciare scadere il termine del 30 giugno previsto nella precedente legge senza provvedere con un decreto-legge.

Ma a parte questa questione il senatore Filetti ha sollevato un dubbio sulla estensione dell'articolo 1 ai contratti già risolti con giudicato. Egli ha detto che quando si dice che la proroga si estende anche ai contratti, eccetera, ci si riferisce anche ai contratti che sono stati già risolti. La risposta è semplice: se c'è un giudicato non c'è più il contratto. Non solo: come ho ricordato in una interruzione, questa norma non è altro che l'estensione al nuovo periodo di una norma identica scritta nella legge del 1974. Del resto lo stesso ultimo comma dell'articolo 1-*quater* che io ho citato, quando afferma che la sospensione non opera che per quattro mesi rispetto ai contratti che sono stati risolti perchè non avevano diritto alla proroga, implicitamente dice che la proroga non si applica ai contratti che sono stati risolti, altrimenti la disposizione non avrebbe avuto senso.

Un'altra obiezione è stata sollevata da tante parti e devo dire, con mia sorpresa, da una angolazione opposta a quella degli altri anche dal senatore Cucinelli: avete prorogato il vincolo per le case ma perchè anche per gli studi professionali, per le botteghe arti-

giane, per i negozi, eccetera? La risposta a questa domanda era contenuta nelle dichiarazioni che il relatore ha fatto poco fa: la cosa è stata fatta perchè da molte parti contrapposte politicamente, di diversa estrazione politica, è stato osservato da un lato che il problema andava risolto in altra sede (una sede che si sta preparando, cioè una legge generale) e dall'altro (ed è la sola osservazione che io ho riconosciuto avere un certo fondamento) che è difficile applicare l'aumento. Il problema infatti è composto di due elementi: aver esteso la proroga e non aver accordato l'aumento per gli immobili a destinazione diversa da quella di abitazione. Era difficile articolare il provvedimento di aumento rispetto agli immobili destinati ad uso diverso da abitazione in quanto i riferimenti ai provvedimenti precedenti erano molto articolati.

A questo punto ho preso atto — come è stato ricordato — di questa difficoltà e siccome (come dirò tra breve a proposito di un'altra questione) tutto il contenuto di questo nuovo disegno di legge uscito dalla Camera era stato concordato globalmente, quindi con una specie di compensazione tra esigenze diverse, ho notato che, quale che fosse la mia opinione personale su alcuni degli emendamenti che venivano proposti, se la cosa andava per aria allora il Governo non poteva far altro che ritornare alla sua proposta originaria dei sei mesi di proroga pura e semplice.

È stato sollevato un altro problema relativo alla scadenza diversa per gli alberghi. Anche questa è una questione discutibile, però già c'era nella legge del 1974 un termine diverso. Nella legge del 1974 mentre per le case si andava al 30 giugno del 1975, per gli alberghi si andava al 31 dicembre 1975, con la giustificazione o con la spiegazione, o se volete con il pretesto, che siccome gli alberghi devono fare i loro piani e non potevamo disturbarli nel pieno della stagione, la proroga andava portata a dicembre. Altrettanto è stato fatto in questa legge che stiamo discutendo.

C'è stato poi un altro rilievo relativo al riferimento al reddito del 1972 o del 1973: del 1973 come accertamento per la comple-

mentare sul reddito, del 1972 come effettivo reddito. Si è detto: può darsi che qualcuno nel frattempo sia diventato ricco. La verità è che il punto di riferimento fiscale noi lo abbiamo soltanto per il 1973 che è l'ultimo anno di applicazione della complementare sul reddito e quindi non potevamo che adottare questo parametro di riferimento.

C'è stata poi, su due questioni assai importanti, una presa di posizione da parte del senatore Brosio. Il senatore Brosio ha criticato — e ha presentato due emendamenti in materia — la diminuzione del 10 per cento dei canoni per i contratti stipulati successivamente alla legge precedente, nonchè il fatto che gli immobili liberi sono liberi per quanto riguarda la locazione ma non per quanto riguarda il canone, in quanto il canone stesso può essere aumentato solo del 5 per cento.

Il senatore Brosio ha affermato che noi in questo modo colpiamo l'iniziativa privata e scoraggiamo coloro che vogliono costruire, argomenti entrambi rispettabili perchè si tratta di norme degne di essere discusse e che non si possono accettare a cuor leggero.

Un'altra questione, (però me ne sono già occupato) riguarda gli aumenti perchè — si dice — subordinatamente allo svincolo dal blocco dei negozi, per lo meno essi avrebbero dovuto subire gli aumenti concessi per le abitazioni. Si chiede: perchè per le case debbono valere certe norme e per gli esercizi commerciali no? Si tratta di una domanda degna di essere presa in considerazione ma la risposta è che tali provvedimenti dovevano essere presi con una legge di carattere generale ed era difficile calcolare i parametri di aumento.

Le critiche relative alla diminuzione del 10 per cento e al divieto di aumento oltre il 5 per cento (di cui mi stavo occupando), sono degne della massima considerazione, tanto è vero che io, come ha ricordato poco fa il relatore, nella Commissione della Camera ne avevo sottolineato la serietà, ma ho trovato obiezioni da parte del Partito comunista e da una parte almeno del Gruppo democristiano. Dico « da una parte almeno » perchè — mi si consenta questa precisazione —

qui è stato ricordato lo sdegno dell'onorevole De' Cocci, le sue dimissioni come protesta per la legge in generale. La verità è che l'onorevole De' Cocci ha abbandonato la sua carica di relatore perchè ha ritenuto che una parte dei componenti della Commissione fitti, appartenenti al Gruppo democristiano, non si attenesse alle decisioni che erano state prese nell'ambito del gruppo democristiano di quella Commissione; vi è stato un contrasto, si è alzato e se ne è andato. Questo non è un pettegolezzo ma è il ristabilimento di una verità; non è che ci sia stata una bandiera portata dall'onorevole De' Cocci contro tutte queste disposizioni; c'è stato un contrasto interno relativo a questi due elementi della legge, cioè le diminuzioni apportate d'autorità ai nuovi contratti del 10 per cento e il divieto di aumentare i canoni di locazione delle case libere di oltre il 5 per cento. A questo punto, ho espresso il mio convincimento personale: sarei stato favorevole all'accoglimento degli emendamenti, ma siccome si era raggiunto un accordo generale, il Governo è stato neutrale in materia e sia in Commissione sia in Aula mi sono rimesso al giudizio dell'Assemblea. Qui non mi rimetto più al giudizio dell'Assemblea, perchè se tornassimo indietro praticamente costringeremmo questo disegno di legge, che deve essere approvato urgentemente, ad un ritorno che non so se sarebbe facile oppure no alla Camera dei deputati, la quale resisterebbe probabilmente su quei punti e cominceremmo a fare la navetta che chissà dove ci porterebbe.

Un ultimo problema già trattato dal relatore è stato sollevato con un emendamento del senatore Sica che si riportava alla famosa proposta di legge qui evocata dal senatore Valitutti relativa al trattamento degli immobili della pubblica amministrazione; cioè si vorrebbe con questo emendamento rendere esplicito il fatto che le proroghe si applicano anche agli immobili utilizzati dalla pubblica amministrazione perchè, si dice, c'è stato un parere del Consiglio di Stato, il quale, partendo dal fatto che la giustificazione totale di questi provvedimenti vincolistici è data

dal bisogno delle case, eccetera, opina che non c'è ragione di applicarli alla pubblica amministrazione, quando la pubblica amministrazione è locataria di questi stabili. Ma la giurisprudenza della Cassazione ha deliberato in senso contrario; in più la lettera della legge è così chiara che non mi pare autorizzi questa interpretazione del Consiglio di Stato; infatti la legge non distingue e dice: tutti gli immobili urbani, e gli immobili urbani, salvo prova in contrario, sono quelli che stanno nell'ambito della città. Quindi non c'è assolutamente bisogno di approvare questo emendamento.

Credo di avere concluso. Posso fare una ultima annotazione: è assai poco piacevole, non voglio dire difficile, venire a difendere con toni soddisfatti una legge del genere. Noi sappiamo che questa legge, come tutto il sistema di questa legislazione in materia di locazioni, è piena di contraddizioni, di iniquità, di trattamenti differenziati, eccetera; ma sono imperfezioni fatali in una materia come questa, regolata in un senso che si sovrappone alla legge del mercato senza sostituirla interamente e in una situazione contrassegnata, come dicevo prima, da due monopoli od oligopoli, da due privilegi.

Quindi la mia difesa di questo disegno di legge è fatta unicamente in funzione della necessità, data dall'emergenza, di approvare il disegno di legge medesimo, riconfermando l'impegno di trovare, sempre nell'ambito limitato di ciò che si può fare con le leggi, una soluzione definitiva del problema. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazio-

ne e di sublocazione degli immobili urbani, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, in corso alla data del 30 giugno 1975, sono prorogati fino alla data del 30 giugno 1976, ovvero, qualora si tratti di immobile adibito ad uso di albergo, pensione o locanda, fino al 31 dicembre 1976. Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica limitatamente ai contratti stipulati con conduttori o subconduttori che siano iscritti a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973 per un reddito complessivo netto non superiore a 4 milioni di lire o che comunque abbiano percepito nel 1972 un reddito complessivo di pari misura determinabile ai sensi degli articoli 133, 135, 136, 138 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

I limiti di reddito si intendono riferiti alla somma dei redditi iscritti a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973, imputati al locatario e a tutti i soggetti di imposta che hanno residenza anagrafica nell'alloggio in locazione.

La proroga non si applica quando l'inquilino non sia cittadino italiano e non abbia avuto la residenza in Italia continuata nel periodo della locazione, o vi abbia soggiornato per turismo.

La proroga si applica in ogni caso quando il cittadino straniero soggiorni in Italia per ragioni di lavoro dipendente e con reddito annuo inferiore a 4 milioni nonchè per ragioni di studio con iscrizione regolare a corsi scolastici ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 1-bis.

« A decorrere dal 1° luglio 1975, i canoni delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione ininterrottamente soggette a proroga legale, possono, a richiesta del locatore, essere così aumentati:

1) in misura non superiore al 25 per cento per i contratti stipulati anteriormente al 1° marzo 1947;

2) in misura non superiore al 15 per cento per i contratti stipulati tra il 1° marzo 1947 e il 1° gennaio 1953;

3) in misura non superiore al 10 per cento per i contratti stipulati tra il 1° gennaio 1953 e il 7 novembre 1963.

Gli aumenti previsti nel precedente comma, si effettuano nei casi di cui ai nn. 1 e 2, sul canone quale determinato ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1974, n. 351, con gli aumenti nello stesso previsti, e nel caso di cui al n. 3, sul canone corrisposto dal conduttore alla data del 7 novembre 1963.

Il locatore, per richiedere l'aumento, deve fornire prova del canone legalmente dovuto dal conduttore a norma del comma precedente, sul quale l'aumento stesso dovrà essere applicato.

L'aumento non può essere richiesto nel caso in cui il conduttore sia iscritto a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973 per un reddito complessivo netto non superiore a 1.200.000 lire, o comunque abbia percepito nel 1972 un reddito complessivo netto di pari misura determinabile ai sensi degli articoli 133, 135, 136, 138 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 ».

Art. 1-ter.

« Per i contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data del 30 giugno 1975, stipulati successivamente al 1° dicembre 1969, fatta eccezione di quelli di cui al comma successivo, rimangono ferme le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 1-bis della legge 12 agosto 1974, n. 351.

Nel caso di immobili urbani, adibiti ad uso di abitazione, locati per la prima volta tra il 1° gennaio 1971 e il 30 giugno 1974, l'ammontare del canone non può superare quello corrispondente al canone iniziale della locazione, anche se stipulata con altro conduttore.

Nel caso di immobili urbani, adibiti ad uso di abitazione, locati per la prima volta dopo il 30 giugno 1974 e sottoposti alla pro-

roga ai sensi dell'articolo 1, l'ammontare del canone, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto, su richiesta del conduttore, del 10 per cento rispetto al canone iniziale della locazione, anche se stipulata con altro conduttore.

I canoni delle locazioni in corso alla data del 30 giugno 1975 relativi ad immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, non soggetti alla proroga di cui al precedente articolo 1, possono essere aumentati alla scadenza del contratto, anche quando quest'ultimo venga rinnovato con altro conduttore, in misura non superiore al 5 per cento del canone, determinato a norma dei commi precedenti in quanto applicabili. Tale disposizione si applica esclusivamente ai contratti la cui scadenza è stabilita entro e non oltre la data del 30 giugno 1976 ».

Art. 1-*quater*.

« Per la durata della proroga di cui agli articoli precedenti è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati.

La sospensione non si applica:

1) ai provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o subconduttore che non sia stata sanata in attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice ai sensi dei commi sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833;

2) a quelli fondati sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso, a qualunque uso adibito, ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori;

3) a quelli fondati sulla disponibilità da parte del conduttore di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora;

4) a quelli fondati, se l'immobile è destinato ad uso diverso da quello di abitazio-

ne, sulla cessazione dell'attività alla quale esso serviva, salvo che il conduttore sia costretto ad adibirlo ad uso di abitazione propria;

5) a quelli fondati sulla risoluzione del contratto di locazione per gravi inadempienze contrattuali del conduttore, e in ogni caso per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per lo svolgimento di attività penalmente illecite;

6) a quelli fondati sui motivi di cui all'articolo 4, n. 2, della legge 23 maggio 1950, n. 253.

La sospensione si applica solo per mesi quattro dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai provvedimenti fondati sulla inesistenza del diritto di proroga ».

Art. 1-*quinquies*.

« Il primo comma dell'articolo 7 della legge 23 maggio 1950, n. 253, è sostituito dai seguenti:

«La domanda giudiziaria per far cessare la proroga nel caso previsto dal n. 1) del precedente articolo 4 non è proponibile da chi ha acquistato l'immobile per atto tra vivi, finchè non siano decorsi almeno tre anni dalla data dell'acquisto.

Il termine è ridotto a sei mesi se il locatore alla data della presente legge trae il suo reddito oltrechè dall'immobile locato esclusivamente da pensione inferiore a lire 2 milioni annue, o se nei suoi confronti è in corso un provvedimento di sfratto, non dovuto a morosità, non suscettibile di sospensione. Il termine è altresì ridotto a sei mesi se la urgente e improrogabile necessità riguarda sinistrati, profughi e cittadini emigrati in paesi stranieri in qualità di lavoratori e residenti stabilmente in Italia, per avervi fatto ritorno successivamente al 1° gennaio 1975. Il locatore dovrà dichiarare al magistrato, se egli o il coniuge o le persone la cui necessità egli abbia dedotto, siano proprietari o dispongano di altri alloggi: e dovrà in tal caso dimostrare che la necessità non può

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 1-*bis*. 1.

F O L L I E R I , *relatore*. Ho espresso già le mie perplessità in ordine alla quantificazione degli aumenti come prevista nel decreto-legge e come poi l'ha integrata la Camera dei deputati. Tuttavia a me pare che la misura fissata dalla Camera possa essere recepita dal Senato. Quindi sono contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario per le ragioni che credo di avere già esposto: non c'è la perfezione in materia, questo è un accordo raggiunto che credo debba essere rispettato.

Aggiungo però, per chiarimento, che l'emendamento non si limita a stabilire una nuova fascia, ma praticamente estende gli aumenti anche agli immobili diversi dalle abitazioni. Infatti mentre l'articolo 1-*bis* parla di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, nell'emendamento (come pure nell'emendamento presentato dal senatore Sica) queste parole sono scomparse, quindi c'è una doppia variazione dell'articolo 1-*bis*.

Comunque, per le ragioni che ho detto sono contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Bergamasco, insiste per la votazione dell'emendamento 1-*bis*. 1?

B E R G A M A S C O . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1-*bis*. 1, presentato dal senatore Brosio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Poichè il senatore Sica non è presente, dichiarato decaduto l'emendamento 1-*bis*. 2.

Sull'articolo 1-*ter* è stato presentato un emendamento da parte del senatore Brosio e di altri senatori. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *Segretario*:

Sopprimere il terzo e quarto comma.

1-*ter*. 1

BROSIO, BERGAMASCO, BALBO,
GERMANÒ

B E R G A M A S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Credo che questo emendamento meriti qualche considerazione da parte del Senato, come l'ha avuta dal Ministro stesso, dal relatore alla Camera onorevole de' Cocci e poi anche dall'Assemblea che gli ha riservato 164 voti, di cui naturalmente solo un piccolo numero apparteneva alla mia parte politica.

Questi due commi, terzo e quarto, fanno spicco nel disegno di legge anche per il loro carattere di novità. Con uno di essi si introduce nella nostra legislazione il principio, non già del blocco o dell'aumento contenuto dei canoni, ma quello della riduzione di essi, e ciò in presenza di una forte svalutazione del valore monetario; con l'altro si pone un limite massimo del 5 per cento ad eventuali aumenti del canone degli immobili al di fuori del regime vincolistico, senza riguardo al reddito dell'inquilino, che potrebbe essere anche di molto superiore ai 4 milioni, nè a quello del proprietario che potrebbe essere di parecchio inferiore.

Ora, è chiaro che tutto si può fare a condizione di valutare responsabilmente quanto si va operando. Io non mi soffermo sulle ragioni di diritto e di equità e mi rifaccio solo alle conseguenze pratiche. In Italia vi è fame di case, la popolazione aumenta ed aumenta anche il legittimo desiderio dei cittadini di avere un po' più di spazio a propria disposizione.

Solo una massiccia costruzione di case di abitazione consentirebbe di raggiungere quell'equilibrio che sarebbe a sua volta il natu-

rale riequilibratore dei canoni. Si fa invece tutto il contrario e si raggiunge il risultato opposto con le leggi edilizie da un lato e coi provvedimenti sulle locazioni dall'altro, come i due commi di cui chiediamo la soppressione stanno a dimostrare.

Le statistiche parlano chiaro; si era calcolato anni fa un fabbisogno di oltre 400.000 locali all'anno, dei quali un quarto a carico degli enti pubblici e tre quarti a carico dell'iniziativa privata. Ma la parabola delle nuove costruzioni è andata calando dal 1965 e negli ultimi anni è precipitata.

Siamo, nel 1974, a 150.000 abitazioni di cui il 3,3 per cento da parte degli enti pubblici e il 96,7 da parte dei privati. Sono ancora questi ultimi a sostenere lo sforzo maggiore. Ebbene, anche a quei pochi che ancora assumono di questi tempi qualche iniziativa che richiede, come ogni altra, un certo rapporto fra i costi, sempre crescenti, e i ricavi, a meno di dodici mesi, forse di sei, dal completamento della casa, noi imponiamo una norma per ridurre di imperio canoni appena liberamente concordati fra le parti.

È veramente difficile pretendere che in queste condizioni vi sia ancora chi costruisca case di abitazione.

Ci rendiamo ben conto che in Italia mancano oggi un milione e mezzo di abitazioni circa e che non si può sanare una situazione simile se non con il tempo e con tutte le cautele necessarie, ma crediamo anche — e il Ministro stesso ce ne ha dato atto — che la si possa sanare solo con un piano organico che affronti il problema nell'insieme e nei suoi molteplici aspetti, non con provvedimenti di proroga di anno in anno, di semestre in semestre, aggiungendo in più ogni volta qualche dettaglio peggiorativo.

Per questa via si arriverà fra non molto a una stasi completa delle costruzioni e allora inevitabilmente riapparirà quella piaga che si dice esista allo stato cronico in alcuni paesi e che ha fatto la sua comparsa nelle nostre città fra la fine della guerra e l'immediato dopoguerra, esasperante per tutti, senza distinzione di regioni o di classi sociali, vale a dire la coabitazione coatta. (*Applausi dal centro-destra*).

S A B A D I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A B A D I N I . Esprimo molto rapidamente, onorevoli colleghi, parere contrario all'emendamento proposto dal Gruppo liberale. . .

P R E S I D E N T E . Lei può esprimere un voto contrario, non è che lei debba esprimere un parere.

S A B A D I N I . Il problema è: parere o voto, onorevole Presidente? È chiaro che il parere sottintende un voto e il voto sottintende un parere. Tuttavia apprezzo la sua osservazione.

Il senatore Bergamasco ha ripreso tutti gli argomenti che sono stati affrontati ieri nell'intervento del senatore Brosio. Abbiamo già risposto in sede di discussione generale. Riconfermiamo perciò queste osservazioni di fondo obiettando e aggiungendo che se in Italia c'è fame di case, c'è anche fame di canoni equi e giusti, mentre negli ultimi anni, nelle più grandi città soprattutto, i canoni hanno raggiunto livelli decisamente insopportabili per le famiglie in genere e soprattutto per quelle dei lavoratori.

Riteniamo quindi che questa riduzione del 10 per cento sia equa e giusta nella situazione particolare per quanto riguarda i canoni, ma soprattutto per quanto riguarda il suo significato e il suo contenuto politico, poichè in sostanza tende a ridurre il divario tra i canoni più recenti e più elevati e quelli più vecchi e più bassi, cioè tende alla prospettiva della costituzione di un equo canone che riteniamo sia l'unica vera soluzione assieme all'attuazione di altri provvedimenti relativi alla costruzione di case da parte soprattutto degli enti pubblici.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Il relatore è contrario, perchè le osservazioni fatte dal senatore Bergamasco, pur essendo apprezzabili, non rispondono all'economia del decreto-legge e delle integrazioni della Camera. Mi pare che questi due commi rappresentino la tendenza, che deve essere poi sviluppata in sede di legge organica, dell'avvicinamento tra canoni bassi e canoni alti, che sono diventati altissimi per le contrattazioni che si sono svolte dopo il 30 giugno 1974.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho già espresso le ragioni per le quali, pur apprezzando questi emendamenti, alla Camera mi ero rimesso al giudizio dell'Assemblea, mentre qui non mi posso rimettere a tale giudizio ma devo esprimere parere contrario.

Mi rifaccio, tra l'altro, alle osservazioni finali del relatore. Aggiungo però, a chiarimento e a specificazione di alcune cose dette dal senatore Bergamasco, che non è vero che sia la prima volta che viene introdotto questo strumento della riduzione, poichè questa norma è stata ripresa testualmente dalla legge dell'anno passato, che è stata approvata, e precisamente dall'articolo 1 della legge n. 236 del 19 giugno 1974.

PRESIDENTE. Senatore Bergamasco, insiste per la votazione dell'emendamento?

BERGAMASCO. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1-ter. 1, presentato dal senatore Brosio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Sull'articolo 1-quinquies è stato presentato un emendamento da parte del senatore Brosio e di altri senatori. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, *Segretario*:

Al secondo alinea sostituire le parole: « tre anni », con le altre: « due anni ».

1-quinquies. 1 BROSIO, BERGAMASCO, BALBO,
GERMANÒ

BERGAMASCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO. L'emendamento si illustra da solo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Il relatore è contrario alla riduzione del termine da tre a due anni.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo, per le ragioni già dette, è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Bergamasco, insiste per la votazione dell'emendamento?

BERGAMASCO. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1-quinquies. 1, presentato dal senatore Brosio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Per le risposte scritte
e per lo svolgimento di interrogazioni

SIGNORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORI. Onorevole Presidente, intendo sollecitare una risposta a tre mie interrogazioni. La prima (4-1576), presentata il 21 marzo 1973, è indirizzata al

Ministro dei lavori pubblici. Tale interrogazione si riferisce alle condizioni nelle quali si trova la strada Aurelia nel tratto Grosseto-Livorno. Non voglio qui dilungarmi ma il discorso meriterebbe veramente una trattazione assai ampia.

La seconda interrogazione, più recente, è del 25 giugno 1975, ed è precisamente la 4 - 4421. È diretta al Ministro dei lavori pubblici e si riferisce alla strada statale 326, soprattutto per quanto riguarda il tratto Castel del Piano-Seggiano.

La terza interrogazione, di cui vorrei un sollecito svolgimento, è la 3 - 1709 — diretta al Ministro delle partecipazioni statali — ed attiene alla grave situazione esistente nel Monte Amiata, soprattutto in relazione allo stato di cose esistente nel settore delle miniere di mercurio ed alla mancata osservanza degli impegni a suo tempo assunti dall'Ente gestione aziende minerarie con i sindacati e con le popolazioni di quelle zone, in riferimento alla costruzione nel comprensorio di uno stabilimento metalmeccanico.

P R E S I D E N T E . Senatore Signori, le assicuro che la Presidenza si farà carico presso il Governo della sua richiesta.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Nelle sedute di oggi le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

« Ulteriore aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali — GEPI — società per azioni. » (2185) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota

dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina » (812-B) (*Approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati*);

DELLA PORTA ed altri. — « Vendita al Comune di Montelibretti, in provincia di Roma, del terreno demaniale in esso compreso denominato " Borgo Santa Maria " dell'ex tenuta di Montemaggiore, in località Baciabove » (1051-B) (*Approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Approvazione delle Convenzioni stipulate tra l'Ente autonomo esposizione universale di Roma e lo Stato per la concessione, in uso ventennale, al Ministero della marina mercantile e successivo passaggio in proprietà al demanio dello Stato, di un immobile » (2148);

« Integrazione dei fondi, di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie » (2186) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e del fondo per il concorso statale negli interessi costituito presso la Cassa medesima » (2194), *con modificazioni rispetto al testo approvato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati. Con l'approvazione di detto disegno di legge restano assorbiti i disegni di legge:* MANCINI ed altri. — « Integrazione del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 » (1533) *e:* DE CAROLIS ed altri. — « Stanziamento di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie e dell'artigianato » (2077);

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima » (2142);

« Ulteriore integrazione di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci » (2143);

« Aumento del contributo annuo a favore del Centro internazionale radio-medico (CIRM) » (2147);

« Provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca » (2200), *con modificazioni rispetto al testo approvato dalla 10^a Commissione permanente della Camera dei deputati.*

Annunzio di mozioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

V E N A N Z E T T I , Segretario:

ROMAGNOLI CARETONI Tullia, BONAZZI, BRANCA, OSSICINI, SAMONA, BASSO, PARRI, CORRAO. — Il Senato,

viste le conclusioni della Conferenza internazionale della donna, tenutasi a Città del Messico, che impegnano gli Stati membri dell'ONU ad affrontare e risolvere i problemi delle donne;

constatando che le donne italiane partecipano a pieno titolo e con particolare impegno — accentuatosi negli ultimi tempi — allo sviluppo civile e democratico del Paese;

tenendo conto del fatto che, attraverso larghe intese unitarie nel Paese e nel Parlamento, sia pure a prezzo di lotte e processi non facili, vi è oggi in Italia una legislazione adeguata ai principi della Costituzione ed alla realtà del Paese;

considerando, al tempo stesso, che, per un effettivo raggiungimento dell'emancipazione femminile, appaiono indispensabili ulteriori atti legislativi — dei quali alcuni già in sede avanzata di esame in Parlamento — ma soprattutto l'effettiva applicazione delle leggi vigenti;

giudicando che l'Anno della donna non deve essere occasione di iniziative retoriche o celebrative, ma deve invece essere stimolo ad azioni concrete,

impegna il Governo ad una specifica azione politica di adeguamento e di correzione per quanto riguarda i problemi femminili nel campo del lavoro, delle strutture sociali e sanitarie, dell'istruzione, della politica familiare, e segnatamente con urgenza:

a garantire l'esercizio del diritto-dovere al lavoro, con particolare riguardo all'inserimento delle giovani nel mondo della produzione;

ad affrontare i problemi di quelle strutture sociali che più incidono sulla condizione femminile (per esempio, asili nido);

a rendere possibile, con atti legislativi e revisione di strutture sanitarie, l'esercizio del diritto alla maternità cosciente e responsabile, nonché alla pianificazione familiare;

ad eliminare residue discriminazioni ed ingiustizie, fra le quali, ad esempio, in sede fiscale, le vigenti norme sul cumulo dei redditi da lavoro, e, in sede previdenziale, la non reversibilità della pensione della donna.

(1 - 0071)

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

V E N A N Z E T T I , Segretario:

FUSI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sono a conoscenza del crescente malcontento delle popolazioni del Monte Amiata e delle colline metallifere, nonché del pronunciamento delle organizzazioni sindacali e delle comunità locali per lo stato di difficoltà che attraversa l'industria mineraria a seguito dei mancati adempimenti del Governo e delle aziende a partecipazione statale, che così si riassume:

1) il ritardo inconcepibile del Governo nella presentazione al Parlamento della relazione generale sull'industria mineraria (il cosiddetto « piano minerario » che la legge n. 69 del 7 marzo 1973 fissava inderogabilmente

per il 24 aprile 1974 e che solo in questi giorni è stato presentato all'esame del CIPE);

2) l'ingresso dell'EGAM nell'industria mineraria, nel settore piritifero e mercurifero, che doveva rappresentare l'inizio di una ripresa produttiva dell'intero settore, non solo non è stato realizzato, ma si assiste al ridimensionamento delle attività estrattive, con grave pregiudizio per i livelli di occupazione e della stessa economia provinciale;

3) l'EGAM, inoltre — come è noto — è venuto in possesso di circa 10.000 ettari di terreno che vengono lasciati nel più completo abbandono, mentre per la parte di territorio in cui insistono piante di alto fusto (castagni nella zona di Montieri ed abeti e faggi nella zona del Monte Amiata) procede al taglio indiscriminato, determinando danni considerevoli anche all'ambiente.

L'interpellante chiede, pertanto, se i Ministri competenti non intendano rendersi personalmente conto della gravità della situazione, per un intervento rigoroso sulle attività dell'EGAM e delle società collegate che operano nel settore, e se, superando rapidamente il ritardo denunciato da più parti, non intendano presentare al Parlamento il « piano minerario » per l'adozione dei provvedimenti finanziari conseguenti, indispensabili alla realizzazione di una nuova politica mineraria per lo sviluppo delle zone interessate e dell'intera economia nazionale.

(2 - 0432)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

V E N A N Z E T T I , Segretario:

CORRETTO, GROSSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere quali sono i propositi del Governo per affrontare il grave problema della mancanza di acqua, che va sempre più aggravandosi di anno in anno e che si manifesta in forma clamorosa nei periodi estivi e nelle

zone ad intensa attività turistica, ove la richiesta aumenta in relazione all'aumento considerevole della popolazione. Tale insufficienza in alcune regioni interessa altresì le attività agricole.

Città come Roma, Napoli, Genova, Palermo, L'Aquila, zone turistiche come il Cilento, la Costa amalfitana ed altre, regioni come l'Abruzzo e la Sardegna, soffrono la mancanza o l'insufficienza dell'acqua. Gli impianti sono spesso obsoleti, i reperimenti idrici limitati, le reti di distribuzione in alcuni casi subiscono perdite elevatissime.

Che ne è stato del piano degli acquedotti in virtù del quale fu tentato di accertare i bisogni idrici fino al 2000? Il problema, oltre ad essere grave di per sé, è grave anche per le conseguenze sull'igienicità della vita delle famiglie, creando, soprattutto nei grandi agglomerati urbani, gravi pericoli per la salute e favorendo rischi di inquinamenti.

Per tutte le suesposte considerazioni, gli interroganti chiedono ai Ministri competenti una urgente risposta.

(3 - 1730)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TANUCCI NANNINI, NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità.* — Premesso:

che nelle designazioni per le Commissioni dei concorsi per direttore, coadiutore ed assistente biologo sono stati esclusi i primari di ruolo;

che attualmente l'articolo 63 della legge di sanatoria e di modifica concorsuale, numero 148 del 18 aprile 1975, dispone che, limitatamente ad un triennio dalla data di entrata in vigore della legge stessa, nelle Commissioni esaminatrici dei concorsi per direttore, coadiutore ed assistente biologo, il direttore tecnico biologo può essere anche sostituito da un primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche, di microbiologia, di istologia e di anatomia patologica di ospedale regionale, designato dalle organizzazioni sindacali interessate;

che, interpretandola in senso restrittivo, tale norma parrebbe limitare la designabilità ad alcuni primari di ruolo di ospedali regionali, con l'esclusione di altri, come, ad esempio, primari di ruolo dei laboratori di immunematologia, di centro trasfusionale, di citologia, di virologia;

che, invece, lo spirito della legge e l'esigenza di migliore tutela dei biologi operanti in quello specifico servizio ospedaliero richiederebbero di far giudicare i concorrenti da un primario di laboratorio della stessa materia o materia affine a quella messa a concorso,

gli interroganti chiedono di conoscere il pensiero del Governo in merito e quali provvedimenti intenda prendere per la tutela dei concorrenti e delle competenze specifiche.

(4 - 4517)

MURMURA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere le ragioni del notevole, ed allo stato inconcepibile, ritardo con cui le iniziative del cosiddetto « pacchetto Colombo » (tranne quelle per il porto di Gioia Tauro e per gli impianti della SIR) e quelle successive (SNIA, EGAM, « Andreae », Centro di ricerca) vengono attuate in Calabria e quali provvedimenti effettivamente sollecitatori intende il Governo adottare per non vanificare e deludere le speranze della troppo calma popolazione calabrese.

(4 - 4518)

MURMURA. — *Al Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* — Per sapere quali direttive intende emanare al fine di obbligare i dipendenti dello Stato a prestare con la massima diligenza la propria attività al servizio dei cittadini, i quali sono assai spesso spettatori di stanze vuote, pur se illuminate, e con le scrivanie cariche di pratiche e di incartamenti esaminati tardivamente, con notevole nocumento per i diritti dei singoli ed il prestigio della Pubblica amministrazione.

Tale situazione esige un controllo pronto ed una disciplina responsabilizzante, senza di che calerà ulteriormente la fiducia nella stessa funzione dello Stato.

(4 - 4519)

COSTA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza dei gravi danni che derivano al comune di Minturno in seguito alla mancata autorizzazione, da parte del compartimento delle Ferrovie dello Stato di Napoli, per la costruzione del sottopassaggio nei pressi dello scalo ferroviario, e ciò per la non avvenuta firma della convenzione tra le Ferrovie dello Stato ed il comune predetto.

La necessità di eseguire tale opera, avvertita da tanti anni, è ormai indifferibile ed ha portato come conseguenza sia alla minacciata sospensione dell'effettuazione dei servizi automobilistici pubblici, non avendo gli autobus la possibilità di effettuare le manovre nell'angusto spazio a disposizione, sia all'aumento delle difficoltà di collegamento tra il popoloso centro balneare di Scauri ed il comune di Minturno.

L'interrogante chiede, pertanto, quali provvedimenti intende adottare il Ministro per la sollecita soluzione della pratica.

(4 - 4520)

BONAZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che il calcio-mercato si è chiuso questo anno dopo aver fatto registrare affari che hanno superato i 20 miliardi di lire;

che al centro delle trattative vi è stato il « caso Savoldi », il calciatore venduto dal « Bologna » al « Napoli » per 2 miliardi di lire;

che altri giocatori di calcio hanno avuto valutazioni stratosferiche (la « Juventus », per esempio, ha pagato 1 miliardo per Tardelli del Como ed il « Torino » 1 miliardo e mezzo per Pecci e Gorin II del « Vicenza »),

l'interrogante chiede di conoscere se il fisco italiano riscuoterà quanto ad esso è dovuto in seguito alle operazioni di cui sopra.

(4 - 4521)

PAZIENZA. — *Al Ministro della sanità ed al Ministro senza portafoglio per le regioni.* — In riferimento alla legge 18 aprile 1975, n. 148, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio 1975, n. 130, ed in particolare al titolo terzo (« Norme transitorie per la si-

stemazione in ruolo del personale ospedaliero »);

rilevato che a tutt'oggi sembra che ben poche amministrazioni ospedaliere abbiano proceduto agli adempimenti derivanti dalle suddette disposizioni di legge, ed in particolare che non vi abbia provveduto l'amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma;

considerato, altresì, l'elevato numero di unità di personale medico e paramedico che dovrebbero beneficiare della sistemazione in ruolo, secondo i criteri e le modalità dalla citata legge previsti,

si chiede di conoscere con urgenza:

1) se l'amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma (che pare abbia nominato una commissione *ad hoc*) intenda procedere correttamente e speditamente alla sistemazione di cui sopra, con specifico riferimento all'articolo 62 della legge n. 148;

2) se e quali provvedimenti ed interventi i Ministri interrogati intendano adottare di fronte ad eventuali carenze od omissioni da parte delle amministrazioni ospedaliere.

(4 - 4522)

MARI, GADALETA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sono informati del fatto che a Brindisi, ad iniziativa della polizia femminile, lunedì 21 luglio 1975, sono stati denunciati alla Magistratura 4 edicolanti (Cosimo Poddi, Giovanni Trono, Angelo Cesi e Donato Morelli), in base all'articolo 528 del codice penale, per aver posto in vendita riviste il cui contenuto è ritenuto osceno, e ciò dopo che il Senato, sin dal 9 luglio 1975, ha approvato in via definitiva una legge che esclude i rivenditori dalle responsabilità derivanti dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;

quali provvedimenti intendono adottare per eliminare l'assurdo di denunce per presunti reati in base a leggi già modificate dal Parlamento, anche se eventualmente non ancora pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(4 - 4523)

PIOVANO, CEBRELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia al corrente dello stato di tensione che è insorto tra le reclute del XXII reggimento Genio pionieri della caserma « Rossani » di Pavia, a seguito del comportamento di un ufficiale, il capitano Pietro Morghese, che il 17 luglio 1975, dirigendo un'esercitazione a fuoco al poligono di tiro in provincia di Como, ha duramente malmenato, colpendoli a pugni ed a calci, alcuni militari a cui si era inceppata l'arma o che si mostravano impacciati nell'usarla.

Il comprensibile risentimento dei giovani di leva per tali e per altri atti brutali potrebbe dar luogo ad azioni di protesta che, invece di essere represse con metodi autoritari, sembra opportuno e doveroso prevenire con un rigoroso accertamento delle responsabilità di chi esercita il comando, in modo che la vita militare abbia a conformarsi allo spirito democratico voluto dalla Costituzione e dalle tradizioni della Resistenza.

(4 - 4524)

VERONESI, BOLDRINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

quali siano le arcane motivazioni politiche, giuridiche e tecniche che hanno indotto il commissario governativo dell'Università degli studi di Ancona a conferire, alla vigilia dell'insediamento del consiglio di amministrazione, l'incarico di formulare lo studio planivolumetrico ed il progetto di massima per la facoltà di ingegneria all'architetto Pietro Belluschi, cittadino statunitense, per il « modico » importo di lire 250 milioni;

non solo quali siano i meriti di chiara fama — sconosciuti agli interroganti — che hanno indotto l'Università di Ancona a tale scelta, ma anche le considerazioni giuridiche che hanno portato il suo commissario governativo, prima, e la maggioranza del consiglio di amministrazione, poi, ad ignorare il disposto di legge, che obbliga al pubblico concorso per ogni progetto di opere universitarie d'importo superiore a lire 500 milioni (articolo 39 della legge n. 641 del 1967), ed a disattendere il parere del Consiglio di Stato che ha ritenuto tale normativa applicabile anche a complessi universitari;

come si possano giustificare l'urgenza del conferimento e la deroga alle norme richiamate per opere non ancora finanziate, quando è noto che l'articolo 11 del decreto-legge n. 580 del 1973, convertito nella legge n. 766, istituisce la possibilità di derogare alla normativa vigente solo per opere finanziate;

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro per annullare una deliberazione assunta in aperta violazione della legge ed inopportuna sotto ogni profilo, ivi compreso quello economico.

(4 - 4525)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 147 del Regolamento, l'interrogazione n. 3 - 1730 dei senatori Corretto e Grossi sarà svolta presso la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni).

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 23 settembre 1975

P R E S I D E N T E . Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti dall'ultimo calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta pomeridiana di domani, giovedì 24 luglio, e quella antimeridiana di venerdì 25 luglio non avranno più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 23 settembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Interpellanze.

La seduta è tolta (ore 19,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari